



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 luglio 2006 (11.09)  
(OR. en)**

**11752/06**

**Fascicolo interistituzionale:  
2006/0142 (COD)**

**VISA 190  
CODEC 771  
COMIX 662**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	20 luglio 2006
Oggetto:	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2006) 403 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.7.2006  
COM(2006) 403 definitivo

2006/0142 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un Codice comunitario dei visti**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2006) 957}  
{SEC(2006) 958}

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Nell'ambito del rafforzamento della cooperazione Schengen, la definizione di una politica comune dei visti è stata individuata come una componente fondamentale per la creazione di uno spazio comune senza controlli alle frontiere interne.

L'*acquis* di Schengen relativo alla politica in materia di visti, inclusa l'Istruzione consolare comune (ICC) elaborata nell'ambito della cooperazione intergovernativa Schengen, è stato incorporato nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Le disposizioni Schengen relative alla politica in materia di visti sono state dotate di una base giuridica<sup>1</sup> (articolo 62, paragrafo 2, lettera b)), e sono pertanto parte integrante del diritto comunitario. L'ICC costituisce attualmente lo strumento di base che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata, dei visti di transito e dei visti di transito aeroportuale, benché alcuni principi figurino anche nella stessa convenzione Schengen e varie disposizioni compaiano in altre decisioni distinte.

Il Programma dell'Aia "sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestina tramite un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali". A tal fine la Commissione, fra le altre misure, è stata invitata a "riesaminare le Istruzioni consolari comuni". Per realizzare gli obiettivi del Programma dell'Aia e per rafforzare la coerenza della politica comune dei visti per quanto riguarda il rilascio dei tipi di visto sopra menzionati, il regolamento proposto:

- incorpora in un unico Codice dei visti tutti gli strumenti giuridici che disciplinano le decisioni relative ai visti;
- sviluppa alcune parti dell'attuale legislazione per tenere conto delle recenti evoluzioni e delle nuove dimensioni della procedura di rilascio dei visti e per colmare le lacune esistenti;
- aumenta la trasparenza e la certezza del diritto precisando lo status giuridico delle disposizioni dell'ICC e dei relativi allegati, eliminando dallo strumento giuridico le disposizioni ridondanti o di carattere pratico e operativo;
- rafforza le garanzie procedurali fissando norme relative alla motivazione obbligatoria in caso di rifiuto della domanda di visto;
- consolida la parità di trattamento dei richiedenti il visto precisando una serie di elementi che rafforzano l'applicazione armonizzata delle disposizioni legislative.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio 1999/436/CE, GU L 176 del 10.7.1999.

- **Contesto generale**

Il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata è attualmente regolato da vari strumenti giuridici, come indicato nel capitolo qui di seguito. La “revisione” prevista semplificherà quindi il quadro giuridico, dato che la politica comune in materia di visti sarà d’ora in avanti disciplinata dai seguenti quattro strumenti:

- regolamento (CE) n. 539/2001, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (base giuridica: articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i) del trattato CE);
- regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (base giuridica: articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii) del trattato CE);
- regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (base giuridica: articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii) del trattato CE);
- il presente regolamento che istituisce un codice dei visti (base giuridica: articolo 62, paragrafo 2 lettera a), lettera b) punti ii) e iv), e articolo 62, paragrafo 3 del trattato CE).

Va ricordato che, date le diverse basi giuridiche e la “geometria variabile” ad esse legata, è necessario mantenere quattro strumenti distinti.

- **Disposizioni esistenti nel settore della proposta**

- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
- Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti
- Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in particolare gli articoli da 9 a 18, che definiscono principi comuni e uniformi in tale ambito)
- Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito
- Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC), che stabilisce regole precise di attuazione e che riunisce quasi tutte le disposizioni relative al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
- Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorni di lunga durata

- Decisioni del Comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex (93) 21, SCH/Com-ex (93) 24, SCH/Com-ex (94) 25, SCH/Com-ex (98) 12 e SCH/Com-ex (98) 57)
- Azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sul regime di transito aeroportuale

- **Coerenza con le altre politiche e con gli altri obiettivi dell'Unione**

La revisione e modifica delle attuali norme sul rilascio dei visti tiene conto del Codice frontiere Schengen, recentemente adottato, per garantire la coerenza della legislazione.

Il trattamento delle domande di visto deve avvenire in modo professionale e rispettoso e deve essere proporzionato all'obiettivo perseguito. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non deve porre in atto discriminazioni nei confronti delle persone per nessuno di questi motivi: sesso, razza, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

## 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Debita considerazione è stata accordata ai problemi sollevati dalle autorità dei paesi terzi per quanto riguarda il trattamento riservato dagli Stati membri ai richiedenti il visto, e ai reclami presentati da singoli richiedenti o da loro famigliari.

- **Ricorso al parere di esperti**

È stato tenuto conto delle discussioni fra i delegati degli Stati membri in seno al gruppo di lavoro "Visti" del Consiglio in merito ai problemi legati al rilascio dei visti, così come delle conclusioni degli esperti a seguito delle missioni mirate sulla cooperazione consolare locale e delle missioni di valutazione "Schengen".

- **Valutazione d'impatto**

Nella sua valutazione d'impatto la Commissione ha analizzato sei possibilità d'azione: mantenimento dello "status quo", introduzione di una formazione comune per il personale consolare degli Stati membri, rafforzamento della cooperazione consolare locale, revisione minima della legislazione in vigore, rifusione della legislazione in vigore, creazione di uffici consolari comuni. L'opzione della revisione è stata scelta come la soluzione più soddisfacente e completa per l'elaborazione di una legislazione coerente ed esaustiva e per il rafforzamento dell'armonizzazione. La valutazione d'impatto è allegata alla presente proposta.

## 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi dell'azione proposta**

Incorporando in un unico Codice sui visti tutti gli strumenti giuridici che disciplinano le condizioni e le procedure di rilascio, aumentando la trasparenza, chiarendo le norme esistenti e introducendo misure volte ad armonizzare maggiormente le procedure e a rafforzare la

certezza del diritto e le garanzie procedurali, viene garantita una politica comune completa, che assicura parità di trattamento dei richiedenti il visto.

- **Base giuridica**

La base giuridica proposta per il presente regolamento è la seguente:

- principalmente, l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del trattato CE, poiché la normativa proposta stabilisce “regole comuni in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi”;
- l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE relativo alle “norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere [esterne]”, e questo per integrare le disposizioni sui visti di transito aeroportuale (VTA) nel codice unico sui visti. Il VTA non è un vero e proprio visto per il soggiorno sul territorio degli Stati membri e non rientra pertanto nel concetto di visto ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b): si tratta di un'autorizzazione concessa ai fini del transito di un cittadino di un paese terzo dalla zona internazionale degli aeroporti degli Stati membri per evitare ingressi illegali. È quindi possibile considerare che rientri nelle “norme e procedure” relative ai controlli alle frontiere e alla prevenzione dell'immigrazione illegale.

- **Principio di sussidiarietà**

Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1 e dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, la Comunità ha la facoltà – se non addirittura l'obbligo – di adottare misure in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi. Tali misure devono essere adottate entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Le attuali disposizioni comunitarie sui visti per soggiorni di breve durata e sui visti di transito fanno parte dell'*acquis* di Schengen che è stato integrato nell'ambito dell'Unione europea. Tale *acquis* esistente deve tuttavia essere chiarito, sviluppato e completato, e lo stesso vale per le attuali disposizioni relative ai visti di transito aeroportuale. Ovviamente l'*acquis* esistente sui visti per soggiorni di breve durata e sui visti di transito aeroportuale può essere sviluppato solo adottando regole comunitarie basate sul trattato CE.

Data l'iniziativa proposta – la creazione di un Codice comunitario dei visti -, lo strumento deve rivestire la forma di un regolamento per garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri che applicano l'*acquis* di Schengen.

L'obiettivo di questa iniziativa è rivedere la legislazione esistente relativa alla politica comune in materia di visti e rafforzare l'armonizzazione. Un'azione individuale da parte degli Stati membri sarebbe quindi impossibile per motivi giuridici.

L'azione comunitaria è il solo modo possibile per realizzare gli obiettivi della proposta, e questo per le ragioni indicate in appresso.

Solo un'azione dell'UE è possibile, data la base giuridica e gli obiettivi della proposta.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi esposti in appresso.

L'articolo 5 del trattato CE dispone che "l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato".

La forma scelta per questa azione comunitaria deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo e di essere attuata il più efficacemente possibile.

Il regolamento proposto non ha alcuna incidenza finanziaria sulle missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri, e le conseguenze amministrative derivanti dai nuovi obblighi sono proporzionate all'obiettivo perseguito.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Le disposizioni relative alle procedure da seguire per tutte le decisioni in materia di visti sono obbligatorie per tutti gli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen: il regolamento è pertanto l'unico strumento giuridico adeguato.

#### **4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

#### **5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Semplificazione**

La proposta apporta una semplificazione della legislazione.

Diversi strumenti giuridici che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti confluiscono in un unico codice dei visti.

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della normativa vigente.

- **Revisione**

La proposta implica una revisione della normativa vigente

- **Tabella di concordanza**

Una tabella di concordanza indicante le disposizioni riprese dall'ICC e dall'accordo Schengen figura in allegato alla presente proposta.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

**1. Incorporazione, in un unico Codice dei visti, di tutte le disposizioni riguardanti il rilascio dei visti e le decisioni di rifiuto, proroga, annullamento, revoca e riduzione del periodo di validità dei visti rilasciati**

1.1. Visti di transito aeroportuale (VTA)

Le disposizioni della sopra menzionata azione comune sono contenute nell'ICC, in allegato alla quale figurano gli elenchi dei cittadini soggetti a tale obbligo. Per migliorare la trasparenza e l'armonizzazione, le numerose esenzioni "unilaterali" – generalmente identiche – di certe categorie di persone sono state armonizzate.

Per raggiungere l'obiettivo generale di armonizzazione di tutti gli aspetti della politica in materia di visti, la facoltà accordata a singoli Stati membri di imporre un obbligo di VTA a certe nazionalità è stata soppressa.

1.2. Rilascio di visti alla frontiera

Il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio relativo al rilascio a titolo eccezionale di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito, è stato integrato nel presente regolamento.

1.3. Annullamento e revoca dei visti

Attualmente le norme relative all'annullamento e alla revoca dei visti rilasciati sono contenute nel documento SCH/Com-ex (93) 24 e nell'ICC, allegato 14, punto 2. Tutte queste disposizioni sono confluite in due articoli distinti, che specificano chiaramente quali autorità sono responsabili in materia.

1.4. Proroga di visti rilasciati

Un cittadino di un paese terzo presente sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto valido può avere giustificati motivi per rimanervi oltre la data di scadenza del visto iniziale. La visibilità delle norme che regolano tali situazioni (SCH Com-ex (93) 21) è stata accresciuta ed è stato proposto un approccio armonizzato, in virtù del quale le proroghe dovranno assumere solo la forma di un timbro corrispondente al modello contenuto in allegato al regolamento: nella maggior parte dei casi, infatti, tali proroghe sono concesse dalle autorità nazionali degli Stati membri che, per ragioni di sicurezza, difficilmente conservano stock di visti adesivi ad alta sicurezza.

1.5. Scambio di statistiche

Dato che l'analisi di statistiche relative al numero di visti rilasciati e di rifiuti è un valido strumento di gestione a livello sia locale che centrale, il regolamento dispone che tali informazioni debbano essere scambiate in un formato comune e comunicate due volte all'anno alla Commissione (che sarà responsabile della pubblicazione dei dati), e mensilmente in ogni giurisdizione. Nonostante esistano due decisioni SCH/Com-ex sullo scambio delle statistiche ((94) 25 e (98) 12) non vi sono attualmente dati comparativi utili sul numero di visti rilasciati e di domande respinte.

## **2. Nuove dimensioni della procedura di rilascio dei visti**

L'instaurazione del Sistema d'informazione visti ai fini dello scambio di dati fra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (VIS) cambierà radicalmente il trattamento delle domande di visto. Da un lato, gli Stati membri otterranno automaticamente accesso alle informazioni relative a tutti i richiedenti un visto (nei 5 anni previsti per la conservazione dei dati), cosa che semplificherà l'esame di eventuali domande successive. D'altro lato, l'obbligo di utilizzo degli identificatori biometrici per la presentazione delle domande avrà conseguenze significative sugli aspetti pratici della ricezione delle stesse.

Poiché il VIS dovrebbe essere operativo già nel 2007, la Commissione ha scelto di aggiornare l'ICC in una proposta legislativa distinta. Tale proposta definisce le norme applicabili agli identificatori biometrici da rilevare; fornisce inoltre una serie di opzioni per l'organizzazione pratica delle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri ai fini dell'iscrizione dei richiedenti il visto, e dispone un quadro giuridico per la cooperazione degli Stati membri con i fornitori di servizi esterni.

I contenuti di tale proposta sono inseriti e adattati nel presente testo, che sarà modificato una volta finalizzate le negoziazioni relative a tale altra proposta.

Le disposizioni attinenti alla cooperazione con intermediari commerciali, come agenzie di viaggi e tour operator, sono state rafforzate per tenere conto della nuova situazione (vedi sotto).

## **3. Sviluppo di determinate parti dell'*acquis***

### **3.1. Aumento della trasparenza e maggiore parità di trattamento per i richiedenti il visto**

Sono state introdotte disposizioni specifiche relative all'obbligo degli Stati membri di fornire ai cittadini ogni informazione utile in materia di rilascio dei visti. Sono state inoltre aggiunte disposizioni che instaurano:

- a) un termine massimo per il rilascio;
- b) una chiara distinzione fra domande irricevibili e domande formalmente respinte;
- c) una totale trasparenza quanto all'elenco dei paesi terzi per i cui cittadini è necessaria una consultazione preliminare;
- d) termini di risposta più brevi in caso di consultazione preliminare;
- e) un modulo armonizzato per giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio;
- f) l'obbligo per gli Stati membri di notificare e motivare le decisioni negative;
- g) un quadro giuridico destinato ad assicurare un approccio armonizzato per quanto riguarda la cooperazione sia fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri che con i fornitori esterni di servizi commerciali;
- h) norme obbligatorie per la cooperazione fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e gli intermediari commerciali.

### 3.1.1 Consultazione preliminare

Pur riconoscendo che le autorità centrali degli Stati membri possono avere motivi legittimi per volere essere consultate preliminarmente al rilascio di visti a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, la Commissione propone di accelerare l'attuale procedura di consultazione preliminare alla luce degli sviluppi tecnici (accesso più rapido alle informazioni e scambio più veloce), per evitare di prolungare inutilmente il trattamento delle domande di visto e per prevenire effetti collaterali negativi come il "visa shopping" (richiesta allo Stato più conveniente).

Va ricordato che la designazione di nuovi paesi terzi ai fini di tale consultazione preliminare obbligatoria ha suscitato in numerose occasioni lo scontento politico dei paesi terzi interessati. Nella maggior parte dei casi, inoltre, solo pochi Stati membri chiedono di essere consultati, e questo penalizza gli altri Stati membri che devono attendere la risposta dello Stato membro consultato prima di poter prendere una decisione definitiva sulla richiesta di visto. Alcuni Stati membri, infine, hanno dimostrato l'esiguo valore aggiunto della procedura di consultazione preliminare in termini di obiezione al rilascio del visto.

Per evitare alcuni di questi effetti indesiderati, la Commissione propone sostanzialmente di abbreviare i termini di risposta in caso di consultazione, e di introdurre la possibilità, per gli Stati membri, di chiedere di essere semplicemente informati in merito ai visti rilasciati ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini: alcuni Stati membri hanno difatti dichiarato che l'obiettivo principale della consultazione non è tanto chiedere il rifiuto delle domande quanto informare le loro autorità centrali in merito ai visti rilasciati.

Per aumentare la trasparenza, la Commissione ritiene preferibile togliere il carattere di riservatezza agli elenchi dei paesi terzi soggetti alla consultazione preliminare, attualmente classificati "EU RESTREINT". La riservatezza di questo allegato dell'ICC è solo relativa, poiché in pratica la durata stessa della procedura di trattamento delle domande presentate da determinate categorie di persone rivela quali siano i paesi terzi figuranti nell'elenco. Inoltre, i contenuti di questi allegati riservati sono già accessibili ai cittadini attraverso i siti web delle missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri.

Infine è lecito chiedersi se, una volta il VIS divenuto operativo, e nonostante esso non sia dotato di una funzione di segnalazione, vi sarà la stessa necessità di mantenere la procedura di consultazione, dato che le autorità centrali dei singoli Stati membri avranno accesso alle informazioni su tutti i visti rilasciati da tutti gli altri Stati membri.

### 3.1.2 Irricevibilità

Attualmente non vi è una chiara distinzione fra le richieste di visto formalmente rifiutate previo esame completo del fascicolo, e i casi in cui questo esame approfondito non ha avuto luogo perché il richiedente non ha fornito le informazioni complementari richieste. Il regolamento introduce la nozione di irricevibilità, che deve figurare nel VIS come distinta dal rifiuto formale.

### 3.1.3 Armonizzazione delle disposizioni relative al rifiuto

Attualmente la notificazione e la motivazione, in caso di rifiuto, sono regolate dalla legislazione nazionale degli Stati membri: ne deriva che alcuni di essi non notificano né motivano al richiedente eventuali rifiuti, mentre altri motivano il loro rifiuto solo a certe

categorie di richiedenti. Il Codice frontiere Schengen, recentemente adottato, dispone che le autorità competenti motivino i provvedimenti di respingimento, indicandone le ragioni precise a mezzo di un modello uniforme da trasmettere al cittadino del paese terzo cui è stato rifiutato l'ingresso.

Ai fini di trasparenza e di parità di trattamento dei richiedenti il visto e per garantire la coerenza della legislazione pertinente, la politica comune dei visti deve anche contemplare tale questione cruciale. Sono state pertanto introdotte disposizioni che obbligano le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri a notificare e a motivare il loro rifiuto in tutti i casi.

### 3.2. Armonizzazione delle prassi a livello operativo

#### 3.2.1. Timbro indicante la presentazione di una domanda

Nonostante esistano norme comuni sull'utilizzo del timbro indicante che è stata presentata una domanda di visto e sul contenuto di tale timbro, le prassi variano sensibilmente. Sono state pertanto introdotte disposizioni relative a entrambi gli aspetti, che garantiscono un'applicazione armonizzata.

#### 3.2.2. Modulo armonizzato quale giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio

L'allegato 15 dell'ICC contiene moduli "armonizzati", ma solo 3 Stati membri hanno trasmesso degli specimen, e il loro contenuto è diverso. Il regolamento introduce un modulo armonizzato che dovranno utilizzare tutti gli Stati membri.

### 3.3 Cooperazione consolare locale – rafforzamento dell'applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti

Pur riconoscendo che le disposizioni essenziali della legislazione sono direttamente applicabili dagli Stati membri, la Commissione è anche consapevole del fatto che la diversità dei casi individuali e delle condizioni locali rende molto difficile l'elaborazione di norme dettagliate, valide in ogni circostanza e che contemplino tutte le situazioni. Per questo motivo l'*acquis* attuale riconosce già il ruolo essenziale svolto dalle missioni diplomatiche e consolari, in particolare nella valutazione del rischio migratorio (va osservato che questo aspetto particolare dell'*acquis* è stato rafforzato da una modifica legislativa nel 2003).

Sulla base delle conclusioni delle missioni mirate sulla cooperazione consolare locale (2004-2005), in particolare, è stato elaborato un quadro giuridico appropriato che definisce i compiti da svolgere a livello locale, assicura il legame essenziale con le autorità centrali competenti e il Consiglio e garantisce la trasparenza. Tale nuova organizzazione della cooperazione consolare locale tiene anche conto del quadro istituzionale comunitario.

## 4. **Precisazione di certi aspetti per rafforzare l'applicazione armonizzata delle disposizioni legislative**

- Visto con validità territoriale limitata (VTL)

Attualmente le disposizioni relative al VTL sono suddivise in vari articoli in diversi strumenti giuridici (Convenzione Schengen e ICC). Ciò ha creato incertezza quanto alle condizioni di rilascio di questo tipo di visto e, in una certa misura, ha portato a un uso scorretto e a prassi divergenti fra gli Stati membri. Sembra inoltre che a livello sia operativo che centrale i servizi

interessati conoscano male la portata dell'obbligo di informare gli altri Stati membri in merito ai visti VTL rilasciati. Tutte le disposizioni riguardanti il rilascio di visti VTL sono state integrate in un solo articolo, e l'obbligo di informare gli altri Stati membri del rilascio di tali visti è stato limitato ai seguenti casi: quando il motivo di rilascio di questo tipo di visto è la risposta negativa di uno Stato membro nell'ambito della procedura di consultazione preliminare, oppure quando il cittadino del paese terzo non soddisfa le condizioni di ingresso disposte dal Codice frontiere Schengen.

- Assicurazione sanitaria di viaggio (ASV)

La decisione 2004/17/CE del Consiglio relativa all'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme è entrata in vigore il 1° giugno 2004. Poiché l'applicazione di questa nuova misura si è rivelata piuttosto problematica in diversi luoghi, fra l'altro per lacune e ambiguità nella decisione originale, nell'ottobre 2004 sono state elaborate delle linee direttrici aggiuntive per l'applicazione della decisione. Il presente regolamento chiarisce le ambiguità del testo originale e rende vincolanti alcune delle linee direttrici aggiuntive. Sulla base dell'analisi delle risposte degli Stati membri a un questionario sull'applicazione dell'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio (diffuso nell'ottobre 2005), la Commissione propone di ottimizzare e chiarire le disposizioni in materia. Inoltre, le persone a cui – eccezionalmente – viene rilasciato il visto alla frontiera, i marittimi nell'esercizio della loro professione, così come le persone in possesso di un passaporto diplomatico e quelle che chiedono un visto di transito aeroportuale, sono sistematicamente esonerate da tale obbligo. Nel primo caso, le circostanze d'urgenza in cui tali persone si trovano a dover chiedere il visto rende sproporzionata la richiesta di stipulare un'assicurazione sanitaria di viaggio. Per quanto riguarda i marittimi, la copertura fornita dal loro contratto di lavoro è generalmente sufficiente ad assicurare la conformità con le disposizioni comunitarie.

## **5. Precisazione dello status giuridico degli allegati dell'ICC**

L'attuale Istruzione consolare comune contiene 18 allegati, inclusa una serie di disposizioni giuridiche e vari documenti di informazione, basati su altre fonti giuridiche o notificazioni degli Stati membri: elenchi di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto, esenzioni per i detentori di determinati tipi di documenti di viaggio, tabella di rappresentanza, documenti autorizzanti il titolare a entrare senza visto, specifiche tecniche (specimen dei visti adesivi, moduli armonizzati come giustificativi di invito, ecc.), informazioni operative pratiche (modalità per compilare il visto adesivo), informazioni su "pratiche" individuali (importi di riferimento, informazioni da inserire nella zona "annotazioni").

Per chiarire lo status giuridico di questi allegati la Commissione ha deciso, come già avvenuto nel caso della rifusione del Manuale comune, di mantenere solo gli allegati direttamente legati all'esecuzione delle disposizioni figuranti nel corpo del testo, ossia gli allegati da I a XIII del regolamento. Tali allegati andranno in futuro soggetti a modifiche tramite una procedura di comitato, conformemente all'articolo 202 del trattato CE e alla decisione 1999/468/CE del Consiglio: la Commissione ritiene in effetti che tali disposizioni pratiche siano in realtà misure di esecuzione dei principi enunciati al titolo V del regolamento.

## 6. Soppressioni

### 6.1 Visti nazionali

Dato che il regolamento riguarda il rilascio di visti Schengen per soggiorni di breve durata e di transito, e visti di transito aeroportuale, ogni riferimento ai visti nazionali (visti "D") è stato soppresso.

#### 6.1.2 Visti nazionali per soggiorni di lunga durata validi anche come visti per soggiorni di breve durata (visti "D+C")

Questo tipo di visto è stato introdotto sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro nel 2001 (regolamento (CE) n. 1091/2001). Il visto "D+C" ha al tempo stesso valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata di periodo non superiore a tre mesi dalla data iniziale di validità. Dalle informazioni disponibili appare che la maggior parte degli Stati membri non rilascia affatto visti D+C, o li emette in numero molto limitato<sup>2</sup>. È stato anche osservato in numerose occasioni che il personale consolare non conosce, o conosce poco, questo tipo di visto e le sue condizioni di rilascio, e i richiedenti non vengono quindi informati di tale possibilità. È stato poi constatato che in molti casi i programmi nazionali di registrazione e di trattamento dei visti non consentono neppure la possibilità di esaminare le domande per questo tipo di visto, né di stampare l'adesivo. Al tempo stesso diversi Stati membri autorizzano le loro missioni diplomatiche e consolari a rilasciare titoli di soggiorno, che rendono superfluo il visto D+C. Infine, una volta scaduto il periodo di tre mesi dalla data iniziale di validità del visto D+C i titolari – legalmente presenti a tale data sul territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato – non sono più autorizzati a circolare all'interno di tutto il territorio degli Stati membri.

La Commissione propone quindi di abolire questo tipo di visto per semplificare la situazione, e di chiedere agli Stati membri di accelerare il rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini di paesi terzi autorizzati a beneficiarne.

### 6.2. Abolizione dei visti collettivi

Con l'introduzione degli identificatori biometrici fra i dati che i richiedenti il visto devono fornire, e con la registrazione dei singoli richiedenti nel VIS, non è possibile mantenere i visti collettivi. Tutti i richiedenti, compresi i coniugi e i figli registrati sullo stesso passaporto, devono compilare un modulo di domanda individuale, e devono essere rilasciati visti adesivi individuali per mezzo del foglio separato per l'apposizione del visto.

### 6.3. "Soppressione" dell'allegato 2 dell'ICC

L'allegato 2 dell'ICC contiene l'elenco dei paesi terzi, enumerati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto se titolari di "passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio", e l'elenco dei paesi terzi, enumerati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto se titolari di "passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali e di passaporti speciali". Attualmente è il regolamento (CE) n. 789/2001 a disciplinare le procedure di notificazione, da parte degli Stati membri, delle modifiche all'allegato 2, e questo benché la

---

<sup>2</sup> Secondo le statistiche relative ai visti per il 2004 (doc. 9749/05), gli Stati membri hanno rilasciato 1 017 348 visti "D" e solo 20 938 visti "D+C".

base giuridica per le esenzioni unilaterali degli Stati membri sia il regolamento (CE) n. 539/2001, che dispone che le informazioni relative alle esenzioni in virtù del suo articolo 4 debbano essere notificate alla Commissione (responsabile della pubblicazione regolare e in tempo utile di tali informazioni). Per evitare una sovrapposizione delle procedure, e dato che non vi è alcun legame giuridico fra le deroghe all'obbligo del visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 e il regolamento relativo al Codice che disciplina le condizioni e le procedure per il rilascio dei visti, queste informazioni non vanno allegate al Codice dei visti.

#### 6.4. Soppressione dell'allegato 6

Conformemente alle norme proposte per l'accesso ai dati nel regolamento VIS, i consoli onorari non sono più abilitati a rilasciare i visti.

### 7. **Applicazione armonizzata a livello operativo del “Codice dei visti”**

Come indicato sopra, il Codice dei visti conterrà solo disposizioni giuridiche relative al rilascio di visti per soggiorni di breve durata, visti di transito e visti di transito aeroportuale. Per garantire che gli Stati membri si astengano d'ora in poi dalla loro prassi attuale di elaborare istruzioni nazionali che vengono a “sovrapporsi” alle norme comuni, sarà elaborato un insieme unico e comune di istruzioni relative all'applicazione pratica della legislazione.

Preparando la proposta di Codice dei visti, la Commissione ha studiato in parallelo il formato e il contenuto delle “Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti”, definendo le prassi e procedure armonizzate che le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri dovranno seguire per il trattamento delle domande di visto.

Tali istruzioni pratiche saranno elaborate nell'ambito della procedura di cui al titolo V del regolamento. Esse non introdurranno nessun obbligo giuridico supplementare al Codice dei visti ma saranno puramente operative, e saranno finalizzate entro la data di entrata in vigore del Codice.

## **6) CONSEGUENZE DEI VARI PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI**

Le basi giuridiche delle proposte relative alle norme sui visti per soggiorni di breve durata e sui visti di transito figurano al titolo IV del trattato CE: è quindi d'applicazione il sistema “a geometria variabile” secondo i protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, e il protocollo Schengen.

La presente proposta intende sviluppare l'*acquis* di Schengen. Devono pertanto essere considerate le seguenti conseguenze legate ai vari protocolli:

### **Islanda e Norvegia**

Si applicano le procedure stabilite nell'accordo di associazione<sup>3</sup> concluso dal Consiglio con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, poiché la presente proposta sviluppa l'*acquis* di Schengen quale definito all'allegato A di tale accordo.

---

<sup>3</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

## **Danimarca**

Conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e pertanto non è vincolata dalle sue disposizioni né è soggetta alla sua applicazione. Atteso che la decisione è un atto volto a sviluppare l'*acquis* di Schengen conformemente alle disposizioni del titolo IV del trattato CE, trova applicazione l'articolo 5 del citato protocollo.

## **Unito e Irlanda**

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord<sup>4</sup>, e della decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002 relativa alla domanda dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen<sup>5</sup>, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento e non sono vincolati dalle sue disposizioni né soggetti alla sua applicazione.

## **Svizzera**

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente proposta costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientra nell'ambito contemplato all'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE<sup>6</sup> del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

L'accordo con la Svizzera, concluso il 26 ottobre 2004, prevede l'applicazione provvisoria di talune disposizioni all'atto della firma, in particolare la partecipazione della Svizzera al comitato misto incaricato dello sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

## **7) CONSEGUENZE PER I NUOVI STATI MEMBRI CONNESSE ALLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE IN DUE FASI DEGLI ATTI CHE SVILUPPANO L'*ACQUIS* DI SCHENGEN**

L'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto di adesione prevede che le disposizioni dell'*acquis* di Schengen, gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I dell'atto, siano vincolanti e si applichino nei nuovi Stati membri dalla data di adesione.<sup>7</sup> Le disposizioni e gli atti che non sono menzionati in tale allegato, pur vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine (articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione).

È questa procedura di attuazione in due fasi, secondo la quale alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen sono vincolanti ed applicabili dal momento dell'adesione all'Unione, mentre

---

<sup>4</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>5</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

<sup>6</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78

<sup>7</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

altre, vale a dire quelle intrinsecamente connesse all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne, sono vincolanti dalla data di adesione ma applicabili nei nuovi Stati membri solo dopo la summenzionata decisione del Consiglio.

Le disposizioni Schengen sulla politica dei visti (articoli da 9 a 17 della Convenzione Schengen e relative decisioni di applicazione, in particolare l'Istruzione consolare comune, eccetto gli allegati 1, 7, 8 e 15) non sono elencate nell'allegato.

Pertanto la presente proposta, che sostituisce e sviluppa l'Istruzione consolare comune nonché alcune disposizioni della Convenzione Schengen allo scopo di istituire un Codice comunitario di norme relative ai visti, una volta adottata non sarà applicabile ai nuovi Stati membri, tranne per quanto riguarda le disposizioni relative al rilascio di visti di transito aeroportuale.

## **8) COMMENTO AGLI ARTICOLI**

### Osservazioni generali

Per tenere conto del quadro e della terminologia comunitaria, i termini "Parte contraente/Parti contraenti" sono stati sostituiti da "Stato membro/Stati membri" nelle definizioni e in tutto il testo della proposta. Naturalmente, i riferimenti a "Stato membro/Stati membri" vanno letti alla luce, in primo luogo, del protocollo Schengen, per quanto riguarda l'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte del Regno Unito e dell'Irlanda (si veda sopra, punto 6), e, in secondo luogo, alla luce dell'articolo 3 del trattato di adesione che prevede l'applicazione in due fasi dell'*acquis* di Schengen da parte dei nuovi Stati membri (si veda sopra, punto 7). Inoltre, bisogna anche tener conto della posizione speciale della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera rispetto all'*acquis* di Schengen come spiegato al punto 6 della relazione.

### Titolo I: Disposizioni generali

#### Articolo 1: Obiettivo e campo d'applicazione

Il paragrafo 1 di questo articolo definisce l'obiettivo del regolamento, che è quello di stabilire le condizioni e le procedure per il trattamento delle domande di visto per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi.

Il paragrafo 2 stabilisce che il regolamento è applicabile ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio. È inoltre fatto generale riferimento al diritto di libera circolazione di cui godono specifiche categorie di cittadini di paesi terzi ai sensi della legislazione comunitaria.

Il paragrafo 3 riguarda l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale. L'elenco comune (allegato VII) è definito nel presente regolamento (e non nel regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio).

#### Articolo 2: Definizioni

La maggior parte delle definizioni contenute in questo articolo sono mutuamente essenzialmente dalla Convenzione Schengen e dall'Istruzione consolare comune (ICC), benché si sia tenuto conto della necessità di chiarirne e svilupparne alcune e di aggiungerne altre. Le definizioni elencate corrispondono a quelle utilizzate nel regolamento (CE) n. 539/2001 e nel Codice frontiere Schengen.

Il concetto di cittadino di paesi terzi è definito per difetto, escludendo i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato CE. Esso include pertanto anche i rifugiati e gli apolidi.

La definizione di “visto” corrisponde a quella del regolamento (CE) n. 539/2001, con l'aggiunta del riferimento al transito aeroportuale, distinto dal “soggiorno” e dal significato ordinario di “transito”. Questa aggiunta è stata necessaria anche in virtù dell'integrazione dell'azione comune sul transito aeroportuale nel quadro legislativo comunitario.

La nozione di visto “uniforme” – nel senso di visto che consente al titolare, una volta accordatogli l'ingresso, di circolare/transitare in diversi o in tutti gli Stati membri – è stata mantenuta in opposizione a quella di visto “con validità territoriale limitata” (VTL), che consente al titolare di soggiornare solo in uno o più Stati membri, e in opposizione a quella di “visto di transito aeroportuale”, necessario ai cittadini di determinati paesi terzi per il passaggio dalle aree di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri.

Poiché una delle condizioni di rilascio del visto “uniforme” è che tutti gli Stati membri riconoscano il documento di viaggio presentato dal richiedente, è stato ritenuto necessario specificare cosa si intenda con “documento di viaggio riconosciuto”. Nelle formulazioni attuali della Convenzione Schengen e dell'ICC, il termine “valido” è usato per descrivere sia l'autenticità che la validità temporale e il riconoscimento, dando luogo a una certa confusione. Perché le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri sappiano se possono rilasciare un visto uniforme, o se devono emettere un visto VTL, questa nozione è importante. Data la base giuridica della presente proposta, non è possibile inglobare le decisioni del Comitato esecutivo Schengen SCH/Com-ex (98) 56 e (99)14, che contengono disposizioni per l'elaborazione del manuale relativo ai documenti di viaggio che permettono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto.

Sembrerebbe tuttavia logico integrare questo documento fondamentale nel quadro legislativo comunitario.

La definizione di “visto adesivo” si riferisce alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1683/95, e la formulazione è quella del regolamento VIS.

La definizione di “foglio separato per l'apposizione del visto” rinvia al regolamento (CE) n. 333/2002 relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio.

## Titolo II: Ricevimento e trattamento delle domande di visto

### Capitolo 1: Autorità interessate dal trattamento delle domande di visto

#### Articolo 3: Autorità competenti per il trattamento delle domande di visto

Si tratta di disposizioni mutuatae dall'ICC e dalla Convenzione Schengen. Esse precisano tuttavia la nozione di trattamento nel senso di un esame delle domande di visto che deve sempre essere effettuato dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri. Come conseguenza delle evoluzioni recenti (numero crescente di domande, rischi di sicurezza per il personale consolare, ecc.) e dell'imminente introduzione dell'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici ai fini della presentazione delle domande di visto, le missioni

diplomatiche e consolari degli Stati membri non si limiteranno più al solo ricevimento delle domande.

È stato tuttavia soppresso l'allegato 6 dell'ICC per escludere i consoli onorari dalla partecipazione al trattamento delle domande.

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 415/2003 sul rilascio dei visti alla frontiera sono riprese nel presente regolamento (paragrafo 2)

#### Articolo 4: Competenza territoriale

L'ICC indica che “quando” dei non residenti presentano una domanda di visto, tale domanda deve essere trattata in una certa maniera. Poiché le prassi degli Stati membri divergono su tale aspetto, il regolamento stabilisce chiaramente che i cittadini di paesi terzi devono presentare domanda nel loro paese di origine (paragrafo 1), e che solo le persone legalmente presenti in un paese che non è quello della loro residenza, e che abbiano giustificati motivi, possono presentare domanda in tale altro paese (paragrafo 2). Generalmente, in tali casi, prima di rilasciare il visto, le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri contatteranno i loro colleghi nel paese di residenza del richiedente o le loro autorità centrali (paragrafo 3).

#### Articolo 5: Stato membro responsabile del trattamento delle domande di visto

Si tratta di disposizioni riprese dall'ICC, che definiscono i criteri per determinare quale missione diplomatica o consolare sia responsabile del trattamento di una domanda di visto. Le richieste di visti per ingressi multipli saranno presentate alla missione consolare dello Stato membro in cui il richiedente generalmente si reca (cosa che costituisce il motivo della domanda), ma il titolare è poi autorizzato a viaggiare verso altre destinazioni sul territorio degli Stati membri. Tali visti possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente poiché solo la missione consolare ivi situata è in grado di valutare pienamente l'integrità del richiedente.

#### Articolo 6: Competenza per il rilascio di visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

Attualmente viene rilasciato un numero piuttosto elevato di visti sul territorio degli Stati membri, anche se i titolari di tali visti non attraverseranno le frontiere esterne. Occorre tuttavia introdurre norme esplicite applicabili ai cittadini di paesi terzi legalmente presenti sul territorio di uno Stato membro e che hanno giustificati motivi per recarsi in un altro Stato membro, ma non possiedono i documenti che consentono loro di circolare.

#### Articolo 7: Accordi di rappresentanza

L'articolo è stato ripreso essenzialmente dall'ICC. Si è cercato tuttavia di ristrutturare le disposizioni per renderle più chiare, e sono state aggiunte norme specifiche per assicurare la tempestiva informazione dei richiedenti e degli Stati membri, sia a livello locale che centrale, in caso di entrata in vigore o interruzione di accordi di rappresentanza. Gli Stati membri che prendono l'iniziativa di esternalizzare parte della procedura di trattamento delle domande devono informare gli Stati membri da essi rappresentati prima di iniziare questo tipo di cooperazione.

Il paragrafo 6 chiarisce la situazione nei casi in cui la missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante intenda respingere una domanda di visto. In tal caso trasmetterà

l'intera pratica alle autorità centrali dello Stato membro rappresentato affinché queste possano adottare la decisione finale in merito a tale rifiuto. Si applicherà inoltre l'articolo 23, paragrafo 3 sulle informazioni da fornire al richiedente respinto. In tal modo è garantita l'adozione di una decisione finale, e il richiedente non viene semplicemente invitato, come attualmente accade spesso, a presentare di nuovo la domanda all'ufficio consolare più vicino dello Stato membro rappresentato.

Il paragrafo 2 sarà modificato in modo da tenere conto dell'esito delle negoziazioni sulla proposta di modifica dell'ICC in relazione all'introduzione degli identificatori biometrici e alla creazione di centri comuni per la presentazione delle domande di visto.

#### Articolo 8: Consultazione preliminare delle autorità centrali degli Stati membri

La procedura di consultazione preliminare delle autorità centrali da parte della missione diplomatica o consolare prima del rilascio del visto a specifiche categorie di persone o a cittadini di determinati paesi terzi esiste già. L'elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta tale consultazione figura all'allegato 5 dell'ICC (classificato "EU RESTREINT"). Il paragrafo 2 dispone che tale consultazione non debba prolungare il trattamento delle domande di visto.

Il paragrafo 3 stabilisce che, nell'ambito degli accordi di rappresentanza, sono le autorità centrali dello Stato membro rappresentante a dover consultare le autorità di controllo dello Stato membro rappresentato (per i paesi terzi di cui all'allegato I).

#### Articolo 9: Consultazione preliminare e informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

Il paragrafo 1 conferisce alle autorità centrali degli Stati membri la possibilità di chiedere di essere consultate prima che le missioni diplomatiche o consolari di altri Stati membri rilascino dei visti a specifiche categorie di persone o a cittadini di determinati paesi terzi.

Il paragrafo 2 fissa a tre giorni lavorativi il termine di risposta da parte dello Stato membro consultato. In assenza di una risposta entro il termine stabilito, lo Stato membro consultante può autorizzare la sua missione diplomatica o consolare a rilasciare il visto in merito al quale era stata avviata la consultazione.

Il paragrafo 3 introduce una procedura di semplice informazione, che risponde ai desiderata espressi da diversi Stati membri durante le discussioni nel 2002-2003: piuttosto che essere consultate, le autorità centrali degli Stati membri desiderano essere informate in merito al rilascio dei visti a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini.

Il paragrafo 5 stabilisce che, nell'ambito degli accordi di rappresentanza, sono le autorità centrali dello Stato membro rappresentante a dover consultare le autorità centrali degli altri Stati membri (per i paesi terzi di cui all'allegato II).

#### Capitolo II: Domanda di visto

#### Articolo 10: Modalità pratiche per la presentazione della domanda

Si tratta di un articolo nuovo, nel senso che enuncia i principi generali per la presentazione "materiale" della domanda. Esso è legato all'articolo 11, in cui è introdotto il concetto di "ricevibilità". Il paragrafo 1 indica che le domande non possono essere presentate più di tre mesi prima del viaggio previsto, informazione figurante attualmente solo come avvertenza

all'allegato 13 dell'ICC. È importante che i visti non siano rilasciati troppo tempo prima del viaggio, per evitare che la situazione del richiedente, sulla cui base viene rilasciato il visto, possa subire cambiamenti.

Il paragrafo 2 rinvia all'obbligo di presentare la prima domanda di persona per permettere il concomitante rilevamento dei dati biometrici.

I paragrafi 3 e 4 sono necessari, poiché un numero crescente di missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri hanno predisposto sistemi di appuntamenti. Il paragrafo 5 va letto in combinato disposto con gli articoli 11 e 19.

#### Articolo 11: Rilevamento dei dati biometrici

L'articolo definisce gli obblighi relativi al rilevamento dei dati biometrici e le persone che ne sono esentate. Il suo contenuto corrisponde alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto, presentata dalla Commissione il 31 maggio 2006 [COM(2006) 269].

#### Articolo 12: Presentazione della domanda di visto

L'articolo elenca la documentazione che il richiedente deve presentare affinché la sua domanda sia considerata ricevibile. La definizione di tali norme renderà più facile la preparazione della domanda e ne accelererà l'esame da parte delle missioni diplomatiche o consolari, che riceveranno pratiche complete. Dato che gli Stati membri consentono sempre più spesso alle missioni diplomatiche e consolari di cooperare con fornitori esterni di servizi, e data quindi la presenza di questi intermediari fra il richiedente e il personale che esamina la domanda, è inoltre fondamentale che informazioni precise siano ottenute sin dall'inizio, per evitare che il richiedente debba fornire dati supplementari. L'articolo 12 definisce il momento in cui una domanda di visto può essere considerata come presentata. Se sono presenti tutti gli elementi elencati in tale articolo, la domanda di visto è "ricevibile".

Questi aspetti sono inoltre importanti per distinguere il "rigetto" delle domande prima ancora che ne sia iniziato l'esame dalle domande formalmente rifiutate. L'introduzione di questa distinzione permetterà anche di ottenere statistiche più realistiche, poiché i rifiuti formali saranno separati dai casi in cui l'esame della domanda non è stato completato: sarà la percentuale dei rifiuti a dare il quadro veritiero della situazione. Il confronto fra percentuali di rifiuti è un importante strumento di gestione per le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nella stessa giurisdizione.

#### Articolo 13: Moduli di domanda

Il paragrafo 1 è stato ripreso dall'ICC, ma con l'aggiunta dell'obbligo, per gli accompagnatori figuranti sul passaporto del richiedente, di compilare moduli di domanda separati. Saranno in seguito rilasciati visti adesivi individuali (articolo 26), e i visti collettivi cesseranno di esistere.

Il paragrafo 2 regola una serie di questioni pratiche finora non affrontate. Il paragrafo 3 contiene norme per l'eventuale traduzione del modulo di domanda nella lingua del paese

ospitante, e per le modalità di presentazione di tali traduzioni. Ai fini dell'armonizzazione e della riduzione dei costi, le missioni diplomatiche degli Stati membri nella stessa giurisdizione useranno la stessa versione tradotta. I paragrafi 2 e 3 sono principalmente basati sul documento di lavoro dei servizi della Commissione GAI/723/2003.

Il paragrafo 4, infine, dispone che le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri debbano informare i richiedenti in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

#### Articolo 14: Documenti giustificativi

Il contenuto di questo articolo, così come dell'allegato IV, che contiene un elenco non esaustivo di documenti giustificativi domandati al richiedente, è ripreso dall'ICC. La presentazione è stata tuttavia modificata ai fini di una più agevole consultazione. I documenti giustificativi vengono inoltre elencati in modo da tenere conto dello scopo del soggiorno/transito previsto. Per colmare le lacune nella legislazione esistente è stato elaborato un nuovo modulo armonizzato quale giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio. Benché l'ICC contenga un allegato con moduli armonizzati usati dai singoli Stati membri, solo tre di questi hanno finora presentato degli specimen, peraltro divergenti. L'articolo 14 è in linea con il Codice frontiere Schengen.

Può rivelarsi necessario stabilire una differenziazione fra i tipi di documenti che i richiedenti devono e possono fornire in funzione delle circostanze locali. La necessità di stabilire elenchi di documenti da fornire ai fini di questo articolo e dell'allegato corrispondente sarà valutata nell'ambito della cooperazione consolare locale, come elemento essenziale per evitare il "visa shopping".

#### Articolo 15: Assicurazione sanitaria di viaggio (ASV)

Questo articolo si basa sull'ICC, ma le disposizioni sono state modificate per chiarire una serie di lacune e ambiguità della decisione originale. È stato inoltre tenuto conto delle linee direttrici per l'applicazione di questa misura, elaborate nel 2004, e della valutazione di tale applicazione sulla base di un questionario fatto circolare presso le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel 2005.

Un'esenzione generale dall'obbligo di possedere un'ASV è stata introdotta per i titolari di passaporti diplomatici e per i marittimi, che sono ritenuti sufficientemente coperti in virtù della loro attività professionale. Sono stati inoltre esentati i cittadini di paesi terzi che – eccezionalmente e per motivi di urgenza - chiedono un visto alla frontiera, poiché in tali casi sembra sproporzionato e spesso impossibile stipulare una tale assicurazione.

#### Articolo 16: Diritti di trattamento

L'articolo 16 fissa le norme relative ai diritti che i richiedenti devono pagare per coprire le spese amministrative del trattamento della domanda di visto. L'importo di tali diritti corrisponde a quello previsto dalla decisione 2006/440/CE del Consiglio del 1° giugno 2006<sup>8</sup>. La parte restante del paragrafo 1, che dispone che i diritti devono essere percepiti in euro o nella valuta del paese ospitante e che non sono rimborsabili, rimane valida. Il paragrafo 2 garantisce che i richiedenti ottengano una ricevuta e siano informati per iscritto in merito alla

---

<sup>8</sup> GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77.

non rimborsabilità dei diritti. Il paragrafo 3 riguarda i problemi che si verificano quando i diritti sono riscossi nella valuta locale. Per evitare ai richiedenti gli effetti negativi derivanti dalle differenze, fra Stati membri, nei calcoli dei tassi di cambio a intervalli diversi, viene proposto di utilizzare il tasso di riferimento euro per i cambi (BCE). Il paragrafo 4 elenca le categorie di persone esenti dal pagamento dei diritti di trattamento conformemente alla decisione 2006/440/CE del Consiglio. Il paragrafo 5 consente agli Stati membri di azzerare o ridurre i diritti di trattamento caso per caso. Tale possibilità, già esistente, è stata confermata dalla decisione 2006/444/CE del Consiglio. Il paragrafo 6 mantiene i diritti esistenti, per un periodo provvisorio, per i cittadini dei paesi terzi nei confronti dei quali è stato emanato un mandato per negoziare un accordo di facilitazione del visto entro il 1° gennaio 2007.

Il paragrafo 7 è stato aggiunto per evitare che un cittadino di un paese terzo, titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da uno Stato membro e in possesso di un visto con validità territoriale limitata, sia obbligato a pagare i diritti una seconda volta se deve chiedere un secondo visto per viaggiare in uno Stato membro il cui territorio non è coperto dal primo visto.

Il paragrafo 8 introduce una maggiorazione dei diritti per ragioni di urgenza: essi vengono raddoppiati per una domanda di visto presentata molto tardivamente senza giustificazione.

#### Articolo 17: Timbro indicante la presentazione di una domanda

L'obbligo imposto alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri di apporre un timbro sul documento di viaggio del richiedente che presenta una domanda di visto è stato ripreso dall'ICC. Scopo di tale misura è impedire che la stessa persona presenti simultaneamente diverse domande a più Stati membri. Dati i notevoli problemi posti dall'applicazione pratica di questa misura, il regolamento chiarisce le modalità relative all'utilizzo del timbro. Ne crea inoltre un modello armonizzato, ritenuto necessario dati i numerosi casi di timbri scorretti o di codici aggiuntivi irregolari rilevati nel corso degli anni. Il paragrafo 1 tiene conto dei cambiamenti nel ricevimento delle domande (si veda l'articolo 33), poiché spetta alla missione diplomatica o consolare apporre il timbro sul documento di viaggio del richiedente.

L'ICC consente agli Stati membri di decidere unilateralmente la non apposizione di questo timbro sui passaporti diplomatici. Per garantire un approccio armonizzato tale esenzione è stata resa generale. Spetta alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri decidere, nell'ambito della cooperazione consolare locale, in merito all'esenzione di altre specifiche categorie di persone.

Per evitare che i richiedenti o le autorità locali interpretino in modo errato lo scopo dell'apposizione di questo timbro, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri sono tenute ad informare i cittadini che esso non ha effetti giuridici, e che serve semplicemente ad indicare che è stato chiesto un visto.

Il timbro diventerà superfluo quando gli Stati membri cominceranno a trasmettere dati al VIS, dato che le missioni diplomatiche e consolari degli altri Stati membri avranno accesso alle informazioni sul richiedente e potranno verificare l'eventuale presentazione simultanea di un'altra domanda presso un altro consolato.

## Capitolo III: Esame e trattamento delle domande di visto

### Articolo 18: Esame delle domande

I paragrafi 1 e 2 di questo articolo fondamentale sono ripresi dall'ICC e stabiliscono i criteri di base per l'esame delle domande di visto: il personale consolare deve tenere presenti due aspetti principali, che sono il rischio migratorio e i rischi per la sicurezza. Data l'esistenza di nuove modalità di presentazione delle domande attraverso vari tipi di intermediari, viene sottolineato che, qualora la documentazione scritta trasmessa non sia sufficiente a dimostrare le finalità del soggiorno e le intenzioni di ritorno del richiedente, questi può essere convocato per un colloquio.

Il paragrafo 4 è ripreso, nei contenuti, dall'ICC, ma è più dettagliato quanto ai tipi di verifiche da effettuare. Particolare attenzione è accordata alla lettera e), che si riferisce ai mezzi di sussistenza la cui valutazione deve tenere conto degli importi di riferimento del Codice frontiere Schengen, e della dichiarazione di alloggio/garanzia (allegato V).

Gli importi di riferimento stabiliti dagli Stati membri erano precedentemente indicati nell'allegato 7 dell'ICC. Dato che il Codice frontiere Schengen impone agli Stati membri l'obbligo di notificare gli importi di riferimento, non è necessario includere un tale allegato nel Codice dei visti. Tuttavia, per ragioni pratiche, tali importi di riferimento figureranno nelle future "Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti" (articolo 45).

Dato che i titolari di visti di transito aeroportuale non entrano nel territorio degli Stati membri, il paragrafo 6 dispone che le verifiche per questo tipo di domanda si limitino a quelle previste al paragrafo 2, lettera a) (validità e autenticità del documento di viaggio), lettera b) (nessun pericolo per l'ordine pubblico, per la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni interne) e lettera d) (visti uniformi rilasciati anteriormente). Lo scopo del proseguimento del viaggio va tuttavia verificato.

Il paragrafo 7 è ripreso dall'ICC e può essere sintetizzato come segue: "in caso di dubbio, non rilasciare il visto".

### Articolo 19: Irricevibilità

Tale articolo è direttamente collegato all'articolo 10, paragrafo 4. Se il richiedente non fornisce le informazioni supplementari domandate, la richiesta è dichiarata irricevibile e registrata come tale nel VIS. La nozione di irricevibilità è stata introdotta per operare una distinzione fra il rifiuto formale basato sull'esame della domanda di visto e i casi in cui tale esame non viene effettuato per mancanza delle informazioni domandate al richiedente. Attualmente, i rifiuti formali e gli esami non portati a termine figurano spesso nelle statistiche come "rifiuti/rigetti": l'effettivo numero di rifiuti e quindi la percentuale effettiva del rifiuto sono nascosti.

L'irricevibilità non è il rifiuto formale di una domanda, e il richiedente non può quindi proporre ricorso. Una domanda può essere dichiarata irricevibile anche dalla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante.

## Articolo 20: Decisioni sulle domande di visto

Per garantire una maggiore parità di trattamento dei richiedenti, il paragrafo 1 fissa un termine massimo per il rilascio del visto.

Il paragrafo 2 enuncia il principio generale per la determinazione del visto adeguato da rilasciare e il calcolo del periodo di validità e della durata del soggiorno da accordare. Per tenere conto di cambiamenti inaspettati nel viaggio previsto, a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente (ad es. cancellazione di voli, rinvio di eventi commerciali o culturali, riunioni di affari), viene aggiunto un numero ragionevole di giorni supplementari (“franchigia”) al numero dei giorni necessari per la visita/il transito o il passaggio dalle zone internazionali degli aeroporti.

Va osservato che l’attuale allegato 13 dell’ICC, che fornisce esempi concreti di visti adesivi compilati, sarà aggiornato e farà parte delle “Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti” che accompagneranno la versione finale del Codice dei visti.

Il paragrafo 3 sul rilascio di visti per ingressi multipli è stato mutuato dall’ICC, ma è stato completato da un profilo dettagliato dei richiedenti a cui tali visti possono essere concessi (ad es. necessità di viaggiare frequentemente negli Stati membri ed integrità).

## Articolo 21: Visti con validità territoriale limitata (VTL)

L’articolo 21 contempla tutti gli aspetti connessi al rilascio dei visti VTL, attualmente suddivisi in vari strumenti che spesso ripetono addirittura le stesse disposizioni (Convenzione Schengen, articoli 11 (2), 14 (1) e 16, ICC, parte V, 3, e allegato 14).

Il paragrafo 1 enumera in dettaglio i casi in cui può essere rilasciato un visto VTL.

Il paragrafo 2 precisa quando occorre informare gli altri Stati membri. Anche se i dati sui visti rilasciati saranno immagazzinati nel VIS, è necessario prendere l’iniziativa di informare le autorità centrali in merito ai singoli casi affinché queste possano verificare i dettagli nel VIS.

Il rilascio del visto VTL in base ai motivi esposti alle lettere a) e b) consente di entrare nel territorio dello Stato membro di rilascio a persone che non soddisfano le condizioni abituali di ingresso sul territorio degli Stati membri. Occorre quindi che le autorità centrali dello Stato membro di rilascio informino le autorità centrali degli altri Stati membri.

Al contrario, nei casi di cui al secondo comma del paragrafo 1, il titolare del documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri soddisfa le condizioni di ingresso, e quindi l’informazione in merito al rilascio del VTL non è rilevante.

Poiché la necessità di emettere dei visti VTL validi solo per lo Stato membro di rilascio nei casi di cui al secondo comma del paragrafo 1 non è legata a nessuno dei motivi di cui alle lettere a) e b), e le persone interessate cui è stato precedentemente accordato un visto per soggiorni di breve durata non ne hanno abusato, non è necessario neanche in questi casi informare gli altri Stati membri.

## Articolo 22: Visti di transito aeroportuale

L'articolo instaura un approccio armonizzato per i visti di transito aeroportuale, riprendendo le disposizioni dell'ICC. Ai fini di una maggiore trasparenza, le esenzioni individuali da quest'obbligo accordate dagli Stati membri (principalmente ai titolari di passaporti diplomatici) sono state generalizzate in relazione ai cittadini dei paesi terzi figuranti nell'elenco comune.

Il paragrafo 2, lettere da a) a d) elenca le varie categorie di persone esentate. Oltre a quelle contemplate dall'ICC sono stati aggiunti i familiari di cittadini dell'Unione.

#### Articolo 23: Rifiuto del visto

L'attuale ICC rinvia alla legislazione nazionale in materia di notificazione e di motivazione del rifiuto di concedere il visto: solo se tale legislazione richiede che il rifiuto sia notificato e motivato sarà utilizzato un testo generale di notifica armonizzato. Per rafforzare l'approccio comunitario e la parità di trattamento fra i richiedenti, questo articolo rende tali aspetti obbligatori.

Il paragrafo 1 elenca una serie di criteri precisi per rifiutare i visti, in linea con il Codice frontiere Schengen. L'attuale ICC non contiene un elenco così specifico.

Il paragrafo 2 specifica che il rifiuto deve essere comunicato per iscritto utilizzando il modello di cui all'allegato IX. I modelli armonizzati saranno anche utilizzati in caso di rifiuto del visto alla frontiera (si vedano gli articoli 32 e 33.).

Il paragrafo 3 indica chiaramente che i ricorsi contro visti rifiutati rimangono di competenza degli Stati membri.

Il paragrafo 4 riguarda i casi in cui uno Stato membro ne rappresenta un altro ai fini del rilascio dei visti, e lo Stato membro rappresentato adotta la decisione finale di respingere una domanda. Spetterà alla missione diplomatica dello Stato membro rappresentante informare il richiedente in merito al rifiuto disposto dallo Stato membro rappresentato.

Il paragrafo 5 è inteso come una garanzia formale del fatto che ogni domanda verrà valutata in funzione dei suoi elementi specifici, e che sarà presa in debita considerazione la situazione del richiedente al momento della presentazione della domanda.

#### Articolo 24: Diritti conferiti dal rilascio di un visto

È importante dare visibilità al principio fondamentale ed essenziale secondo il quale il possesso di un visto conferisce al titolare il solo diritto di presentarsi alla frontiera esterna. È stato ritenuto utile esprimere questo concetto in un articolo, ricordando così che le autorità di controllo alla frontiera verificano che il titolare del visto che si presenta al confine soddisfi le condizioni d'ingresso.

#### Articolo 25: Modalità di compilazione del visto adesivo

L'articolo è stato ripreso dall'ICC; disposizioni supplementari figurano all'allegato X. Benché il Codice in oggetto non riguardi visti nazionali per soggiorni di lunga durata, l'allegato X, punto 7, menziona il codice da inserire sull'adesivo per questo tipo di visto. Conformemente all'articolo 18 della Convenzione Schengen, i visti nazionali per soggiorni di lunga durata, o visti "D", consentono al titolare che soddisfa le altre condizioni di cui allo stesso articolo, di transitare dal territorio di altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che

ha rilasciato detto visto “D”. La Commissione ritiene pertanto che tale riferimento al codice sia opportuno.

#### Articolo 26: Annullamento del visto adesivo già compilato

L’articolo 26 è stato mutuato dall’ICC. Sono state aggiunte disposizioni per assicurare che l’annullamento dei visti adesivi sia registrato nel VIS.

#### Articolo 27: Apposizione del visto adesivo sui documenti di viaggio

Articolo ripreso dall’ICC. I paragrafi da 1 a 3 riguardano la situazione più corrente, in cui lo Stato membro che rilascia il visto riconosce il documento di viaggio del richiedente. Il secondo comma del paragrafo 1 è ripreso dall’allegato 10 (cancellato), poiché accade spesso, in pratica, che il personale consolare apponga il visto adesivo in modo da non permettere la lettura automatica. Il paragrafo 4 riguarda la situazione in cui lo Stato membro che rilascia il visto non riconosce il documento di viaggio del richiedente. In tali casi si ricorre al foglio separato per l’apposizione del visto.

#### Capitolo IV: Modifica del periodo di validità di un visto già rilasciato

##### Articolo 28: Proroga

La decisione SCH/Com-ex (93) 21 sulla proroga della validità dei visti non rientra nell’ICC. Essa è integrata nel presente regolamento con l’aggiunta di disposizioni più dettagliate.

Il titolo indica che la proroga del visto avviene sul territorio degli Stati membri. Nel caso in cui la situazione del titolare sia cambiata prima che egli utilizzi il visto rilasciato, la missione diplomatica o consolare che lo ha emesso sarà responsabile dell’annullamento del primo visto e del rilascio di uno nuovo, se del caso.

Il paragrafo 1 definisce i motivi che possono giustificare una proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato per un soggiorno di breve durata o a un visto di transito. Il tipo di visto non può tuttavia essere modificato e la durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni (paragrafo 2). La durata massima del transito nel caso di proroga del relativo visto non è regolamentata dalla legislazione attuale. Prevedendo una durata massima di transito di 10 giorni – che può sembrare esagerata poiché raddoppia il massimo fissato a tal fine – il testo introduce una norma comune.

L’autorità amministrativa può decidere di modificare la validità territoriale del visto rilasciato, limitandola al territorio degli Stati membri in cui è presentata la domanda di proroga (paragrafo 3), o a certi Stati membri solamente.

Il paragrafo 4 è in parte ripreso dalla decisione Com-ex e dispone che le informazioni sulle autorità competenti (attualmente elencate nel documento Com-ex e non aggiornate dal 2000) debbano essere notificate alla Commissione che ne pubblicherà in seguito l’elenco (cfr. articolo 47).

Nell’ottica di un approccio armonizzato, il paragrafo 5 introduce un diritto di 30 EURO da versare per la proroga del visto. Poiché la proroga non implica il rilevamento degli identificatori biometrici, non è necessario che tale importo corrisponda a quello riscosso per il rilascio di un visto.

Attualmente gli Stati membri possono prorogare i visti o emettendo un nuovo visto adesivo o apponendo un timbro sul visto originario. Il paragrafo 6 dispone che la proroga può assumere solo la forma di un timbro uniforme, conforme a quello figurante all'allegato XI. Introducendo un solo metodo si garantisce chiarezza quanto all'autenticità delle proroghe, e le autorità locali (spesso la polizia) competenti a prorogare i visti non sono obbligate a tenere permanentemente stock di adesivi ad alta sicurezza.

Le informazioni sulle proroghe dei visti devono essere inserite nel VIS come indicato al paragrafo 7.

#### Articolo 29: Annullamento

Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento sono attualmente "nascoste" nell'allegato 14 dell'ICC, che riproduce sostanzialmente il contenuto della decisione SCH/Com-ex (93) 24. A fini di chiarezza, i tre aspetti sono stati separati in singoli articoli in modo da distinguere i diversi obiettivi delle azioni.

Lo scopo dell'annullamento è quello di impedire al titolare di un visto di entrare nel territorio degli Stati membri. L'articolo 29, paragrafo 1, indica quali autorità possono annullare un visto e in quale momento. La lettera a) riguarda il caso in cui il titolare del visto non l'ha ancora utilizzato, e la missione diplomatica o consolare di rilascio può allora annullarlo.

Le autorità addette al controllo alla frontiera (lettera b)) possono annullare il visto se il titolare non soddisfa le condizioni di ingresso. Le autorità di contrasto sul territorio degli Stati membri possono infine annullare il visto se il titolare non soddisfa più le condizioni per il soggiorno, benché il visto sia ancora valido.

In caso di annullamento da parte delle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato il visto, lo Stato membro di rilascio viene informato in merito.

#### Articolo 30: Revoca del visto

La revoca significa l'annullamento del periodo di soggiorno restante dopo che il titolare del visto è entrato nel territorio degli Stati membri. Il paragrafo 1 stabilisce due casi in cui un visto può essere revocato: a) su richiesta del titolare; b) se le autorità competenti ritengono che il titolare non soddisfi più le condizioni di ingresso una volta entrato nel territorio degli Stati membri.

In caso di revoca da parte delle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato il visto, lo Stato membro di rilascio viene informato in merito.

#### Articolo 31: Riduzione della durata del soggiorno autorizzato da un visto

Nel caso in cui le autorità di frontiera ritengano che il titolare di un visto non abbia sufficienti mezzi di sostentamento per il soggiorno previsto, possono ridurre la durata del soggiorno autorizzato dal visto per adattarla alle risorse effettive del titolare.

## Capitolo V: Visti rilasciati alle frontiere esterne

### Articolo 32: Visti rilasciati alle frontiere esterne

Gli articoli 32 e 33 riprendono il contenuto del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, dividendolo in due articoli per separare le disposizioni generali sul rilascio dei visti alla frontiera dalle questioni particolari legate ai marittimi in transito.

L'articolo 32, paragrafo 6 specifica che, nel caso di domanda - e di rifiuto - di un visto alla frontiera sono d'applicazione le disposizioni generali sulla notificazione e motivazione dei rifiuti così come sulle informazioni relative alle possibilità di ricorso.

### Articolo 33: Visti rilasciati ai marittimi alle frontiere esterne

L'articolo 33 contiene le disposizioni specifiche che disciplinano il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi in transito. I due allegati del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio (le "istruzioni" e il "formulario per i marittimi in transito") figurano nell'allegato XII, parti 1 e 2, del regolamento.

## TITOLO III: Gestione amministrativa ed organizzazione

### Articolo 34: Organizzazione del servizio visti

L'articolo 34 è ripreso dall'ICC, parte VII. Nonostante i possibili cambiamenti apportati dall'articolo 37 in relazione al ricevimento delle richieste di visto, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri rimarranno responsabili del trattamento delle domande e delle decisioni finali in merito.

Il periodo di conservazione delle singole pratiche (su carta) stabilito al secondo comma del paragrafo 3 corrisponde al periodo di conservazione indicato nel regolamento VIS.

### Articolo 35: Risorse per il trattamento delle domande di visto e controllo delle missioni diplomatiche e consolari

Corrisponde a un articolo sulle stesse questioni nel Codice frontiere Schengen.

### Articolo 36: Condotta del personale incaricato del trattamento delle domande di visto

Questo articolo è stato introdotto per garantire che il personale delle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri, nel trattare con i richiedenti i visti e nell'esaminare le loro domande, rispettino la Carta europea dei diritti fondamentali.

### Articolo 37, 38 e 39: Forme di cooperazione in relazione al ricevimento e al trattamento delle domande di visto

Lo scopo di questi articoli è fornire un quadro giuridico che permetta agli Stati membri di scegliere fra una serie di possibilità organizzative ai fini della raccolta dei dati biometrici dei richiedenti i visti.

L'articolo 38 fissa delle norme specifiche da rispettare se gli Stati membri decidono di cooperare con fornitori esterni di servizi.

L'articolo 39 riguarda determinati aspetti organizzativi, in particolare per garantire la trasparenza delle forme di cooperazione prescelte. Il paragrafo 2 consente agli Stati membri di decidere che, nonostante la scelta di una forma di cooperazione, i richiedenti il visto possono avere accesso diretto alle missioni consolari.

Questi articoli devono essere modificati per tenere conto dell'esito delle negoziazioni sulla proposta di modifica dell'ICC in relazione all'introduzione di elementi biometrici e alla creazione di centri comuni per la presentazione delle domande di visto.

#### Articolo 40: Presentazione delle domande di visto da parte di intermediari commerciali

L'articolo si basa sul contenuto della parte VIII, punto 5, la cui formulazione originaria è un po' oscura e superata.

A differenza dell'ICC, che cerca di definire i vari tipi di intermediari mancando inevitabilmente di precisione, il paragrafo 1 definisce i compiti che tali intermediari commerciali possono svolgere. Va sottolineato che non possono rilevare i dati biometrici dei richiedenti, e che la prima domanda di visto non può essere presentata per il loro tramite.

Il paragrafo 2 elenca i vari aspetti da verificare prima di concedere l'accreditamento.

Il paragrafo 3 fissa delle disposizioni sul controllo costante di questi intermediari, e il paragrafo 4 dispone che i risultati negativi di questi controlli debbano essere comunicati alle missioni diplomatiche e consolari degli altri Stati membri nell'ambito della cooperazione consolare locale. In generale, gli elenchi degli intermediari commerciali accreditati saranno comunicati sia alle altre missioni diplomatiche e consolari che ai cittadini (paragrafo 5).

#### Articolo 41: Informazioni ai cittadini

È fondamentale che i richiedenti siano correttamente informati in primo luogo dei criteri e delle procedure per le domande di visto. Date le recenti evoluzioni, che vedono l'introduzione di call center, di sistemi di appuntamenti e dell'esternalizzazione, occorre far sì che i richiedenti abbiano informazioni complete su dove e su come presentare le domande.

Il paragrafo 2 ricorda che gli Stati membri che concludono accordi di rappresentanza devono informare i cittadini almeno 3 mesi prima dell'inizio di tale cooperazione, e devono specificare le categorie di domande che vi rientrano. Il periodo di tre mesi corrisponde al termine per la presentazione della domanda prima del viaggio previsto (cfr. l'articolo 10, paragrafo 1).

Dati i problemi incontrati nella pratica, il paragrafo 3 dispone che i cittadini debbano essere informati del fatto che il timbro indicante la presentazione di una domanda non ha effetti giuridici.

Il paragrafo 4 stabilisce che debbano essere fornite informazioni chiare sui tempi di rilascio e sulla consultazione preliminare riguardante i cittadini di determinati paesi terzi o specifiche categorie di tali cittadini.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni relative all'informazione dei cittadini in merito ai loro diritti in caso di rifiuto del visto.

Il paragrafo 6 sottolinea la necessità di informare i cittadini che il possesso di un visto non conferisce automaticamente un diritto di ingresso, e che essi possono essere tenuti a presentare documenti giustificativi alla frontiera in occasione dei controlli sul rispetto delle condizioni di ingresso. Quest'ultimo aspetto non è menzionato nell'*acquis* attuale.

#### TITOLO IV: Cooperazione consolare locale

##### Articolo 42: Applicazione della cooperazione consolare locale da parte delle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri

L'ICC contiene un capitolo che presenta in termini generali l'ambito della cooperazione consolare a livello locale e una serie di aspetti che devono essere adattati alle circostanze locali. Finora, tuttavia, l'applicazione pratica della cooperazione consolare locale in relazione al rilascio dei visti è stata piuttosto insoddisfacente, come dimostrano le relazioni sulle missioni mirate. Il regolamento pertanto, sulla base delle conclusioni tratte da queste relazioni e approvate dalle istanze competenti del Consiglio, stabilisce chiaramente la ripartizione dei compiti e la loro frequenza. L'organizzazione della cooperazione consolare locale, inoltre, è adattata al quadro istituzionale comunitario. Non è compatibile con questo quadro il fatto che le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri adottino decisioni che instaurano diritti e obblighi giuridicamente vincolanti per i richiedenti il visto. Di conseguenza, la cooperazione consolare locale dovrebbe valutare la necessità di adattare certe disposizioni alle circostanze locali. In caso di valutazione positiva, le norme comuni "locali" dovranno essere decise conformemente alla procedura di comitato, a partire dalle informazioni fornite dalla cooperazione.

Il paragrafo 1 riguarda la valutazione della necessità di armonizzare le prassi fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nella stessa giurisdizione, in relazione all'informazione dei richiedenti prima della presentazione delle domande e alla parità di trattamento degli stessi una volta inoltrate le richieste (lettere da a) a c)). La parità di trattamento contribuirà inoltre a prevenire il "visa shopping". La lettera c) riguarda i documenti di viaggio emessi dai paesi terzi: è difatti importante, a livello sia locale che centrale, che ne siano disponibili elenchi aggiornati. L'ultima frase si riferisce al fatto che attualmente alcuni Stati membri chiedono che certi tipi di documenti di viaggio ufficiali siano accompagnati da note verbali, mentre altri non lo domandano.

Deve essere valutata localmente anche la necessità di un approccio armonizzato in relazione all'intervento di fornitori esterni di servizi o di intermediari commerciali, e questo per evitare il "visa shopping" (lettera d)).

Il paragrafo 2 indica che, per garantire piena trasparenza e parità di trattamento, nell'ambito della cooperazione consolare locale va elaborata una scheda informativa comune.

Il paragrafo 3 enumera le informazioni da scambiare o mensilmente (lettera a): statistiche) o regolarmente (lettera b): specifiche informazioni legate alle singoli giurisdizioni).

Scambiandosi ed analizzando le statistiche mensilmente, le missioni diplomatiche e consolari hanno un quadro costantemente aggiornato delle tendenze e dei cambiamenti improvvisi nella loro giurisdizione, e possono trovare immediatamente soluzioni ad eventuali effetti negativi di tali cambiamenti. Compilando informazioni generali sul paese/luogo ospitante (strutture socioeconomiche, fonti di informazione a livello locale, uso di documenti falsi e contraffatti, itinerari di immigrazione illegale, ecc.), questa conoscenza "collettiva" essenziale non andrà

persa anche se il personale consolare cambia regolarmente, e aiuterà il nuovo personale espatriato a diventare operativo e a familiarizzarsi con le circostanze locali più rapidamente.

Le disposizioni del paragrafo 4 riguardano il modo in cui rendere più efficace la cooperazione consolare in relazione alla politica comune dei visti, tenendo conto anche del quadro istituzionale CE. Poiché la cooperazione consolare abbraccia in generale un'ampia varietà di questioni, è importante dedicare riunioni specifiche agli aspetti tecnici legati al rilascio dei visti, con la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri che applicano l'*acquis* comunitario nella sua integralità, interessati dal trattamento delle domande.

Il paragrafo 5 introduce l'obbligo di stilare relazioni per ogni riunione. Ogni missione diplomatica e consolare è tenuta a inoltrare tali relazioni alle proprie autorità centrali. È questo che può creare il legame fra il livello operativo, le autorità centrali e infine il livello legislativo [nelle istanze competenti del Consiglio], di cui al paragrafo 7.

Il paragrafo 6 contempla la possibilità di invitare, su base ad hoc, rappresentanti degli Stati membri non applicanti l'*acquis* comunitario nella sua integralità o rappresentanti di paesi terzi a contribuire alle discussioni su questioni specifiche legate al rilascio dei visti nella giurisdizione.

## Titolo V: Disposizioni finali

### Articolo 43: Regole eccezionali

Nel 2004 uno Stato membro applicante l'*acquis* di Schengen ha ospitato per la prima volta le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Per far sì che tale Stato membro rispettasse le condizioni dell'*acquis* di Schengen pur adempiendo agli impegni derivanti dalla Carta olimpica, e per evitare di pregiudicare future offerte per l'organizzazione di questi eventi in altri Stati membri applicanti l'*acquis* di Schengen, come soluzione più appropriata è stato convenuto di elaborare delle misure speciali per facilitare il rilascio dei visti e l'attraversamento delle frontiere esterne. Il regolamento è stato applicato con successo dalla Grecia nel 2004, e nel 2005 sono state apportate adeguate modifiche per consentire all'Italia di seguire la stessa procedura per il rilascio dei visti alla famiglia olimpica. Per facilitare, in futuro, questo aspetto dell'organizzazione delle Olimpiadi da parte di uno Stato membro applicante l'*acquis* di Schengen nella sua integralità, la procedura specifica e le condizioni da applicare sono allegate al Codice dei visti, che potrebbe essere agevolmente utilizzato evitando lunghe procedure legislative.

### Articolo 44: Modifiche degli allegati

L'articolo dispone che gli allegati III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XI del regolamento debbano essere modificati conformemente alla procedura di comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 2. Il motivo per proporre il ricorso a una procedura di comitato è che gli allegati contengono misure di esecuzione delle norme generali sul ricevimento e il trattamento delle domande di visto stabilite dal titolo II del regolamento.

### Articolo 45: "Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti"

L'articolo dispone che il "comitato visti" elaborerà "istruzioni operative" sull'applicazione pratica del Codice dei visti. Tali istruzioni pratiche sono necessarie per garantire l'applicazione armonizzata della legislazione a livello operativo, e per evitare che gli Stati

membri elaborino istruzioni nazionali parallele. Le istruzioni saranno finalizzate entro l'entrata in vigore del regolamento relativo al Codice comunitario dei visti.

#### Articolo 46: Comitato

Si tratta dell'articolo standard sulle procedure di comitato da seguire per l'adozione delle misure di esecuzione del regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE. È prevista la procedura di regolamentazione poiché sono interessate misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione. Gli articoli 5 e 7 della decisione sono d'applicazione.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, entro cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione su misure da adottare qualora esse non siano conformi al parere del comitato, è fissato a due mesi.

#### Articolo 47: Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 alla Commissione, che è responsabile della loro pubblicazione.

Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione le modifiche previste agli allegati I e II (consultazione preliminare). Poiché tali modifiche incidono direttamente sui diritti ed obblighi dei richiedenti i visti, una semplice procedura di notificazione non è sufficiente nel contesto istituzionale comunitario. Le modifiche a tali allegati devono pertanto essere decise conformemente alla procedura di comitatologia.

#### Articolo 48: Abrogazioni

L'articolo enumera gli strumenti legislativi abrogati dal regolamento.

Dato che il regolamento VIS è basato sull'*acquis* attuale, deve essere adattato all'*acquis* modificato quale previsto nel Codice dei visti. Tale proposta dovrà fondarsi sulla base giuridica adeguata (articolo 66 del trattato CE). Inoltre, poiché il regolamento VIS non è stato ancora adottato, è impossibile, in questa fase, prevedere le esatte modifiche che saranno necessarie.

#### Articolo 49: Entrata in vigore

Si tratta della clausola standard sull'entrata in vigore e l'applicabilità diretta.

L'applicazione del regolamento è rinviata per sei mesi dopo l'entrata in vigore, [data l'entità dell'operazione] e la necessità di finalizzare le Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti. Gli Stati membri devono tuttavia cominciare a comunicare alla Commissione le varie informazioni di cui all'articolo 47 immediatamente dopo l'entrata in vigore. Inoltre il comitato deve essere in grado di preparare le misure di esecuzione, e pertanto anche l'articolo 44 deve applicarsi dalla data di entrata in vigore.

#### Allegati

Gli allegati figurano nell'ordine in cui sono menzionati nel regolamento.

Il riferimento corrispondente nell'ICC per ciascuna delle disposizioni eliminate figura nella tabella che segue.

**Disposizioni non riprese dell'Istruzione consolare comune**

<b>Disposizioni non riprese dell'Istruzione consolare comune</b>	<b>Motivi</b>
Parte I, punto 2.1.4  Visto collettivo	Per ragioni di sicurezza, e dato che tutti i singoli richiedenti un visto devono presentare moduli di domanda distinti e che al momento della prima domanda occorre rilevare gli identificatori biometrici, i visti collettivi non sono più autorizzati.
Parte I, 2.2  Visto per soggiorni di lunga durata	Il Codice comunitario dei visti non disciplina il rilascio di visti per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (articolo 1 (1)), e i visti per soggiorni di lunga durata validi al tempo stesso come visti uniformi per soggiorni di breve durata sono stati aboliti.
Parte IV  Base normativa	Questa parte si limita a riprodurre le disposizioni della Convenzione Schengen (articoli 5, 11 (2), 14 (1), 15 e 16) ed è superflua.
Parte V, 2.3  Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare delle autorità centrali delle altre Parti contraenti	Questa parte contiene essenzialmente linee direttrici di natura pratica piuttosto che giuridica.
<b>ALLEGATI</b>	
Allegato 1  Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001*, modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001** e dal regolamento (CE) n. 453/2003***.  Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001*, modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001** e dal regolamento (CE)	Questo allegato si limita a riprodurre gli elenchi figuranti nel regolamento di riferimento.

\* GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1-7.

\*\* GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1-2.

\*\*\* GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10-11.

n. 453/2003***	
<p>Allegato 2</p> <p>Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari. Inventario A e B</p>	<p>Poiché le esenzioni dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, passaporti di servizio/ufficiali e passaporti speciali sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 539/2001 – e regolamenti di modifica – non occorre che questo allegato figuri nel Codice dei visti.</p>
<p>Allegato 3, parte II</p>	<p>Completa armonizzazione dell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale. Non vi è più la possibilità per i singoli Stati membri di assoggettare a tale obbligo cittadini di paesi terzi.</p>
<p>Allegato 4</p> <p>Elenco di documenti che autorizzano l'ingresso senza visto</p>	<p>Il Codice frontiere Schengen stabilisce, all'articolo 5 (1) (b), che i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno valido possono entrare sul territorio degli Stati membri, e all'articolo 34 (1) (a) che l'elenco di tali permessi di soggiorno deve essere comunicato alla Commissione. Tale elenco non deve quindi essere ripetuto nel Codice dei visti.</p>
<p>Allegato 6</p> <p>Lista dei consoli onorari abilitati, in via eccezionale e transitoria, al rilascio del visto uniforme</p>	<p>L'articolo 3 del presente regolamento stabilisce che sono autorizzate a trattare le domande di visto solo le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri, ed eccezionalmente le autorità di controllo alle frontiere. Questo allegato non è quindi stato ripreso.</p>
<p>Allegato 7</p> <p>Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali</p>	<p>Come indicato nel titolo, le disposizioni sugli importi di riferimento sono legati all'attraversamento delle frontiere, e sono quindi disciplinati dal Codice frontiere Schengen (articolo 5 (3)).</p>
<p>Allegato 8</p>	<p>Questo allegato si limita a riprodurre il regolamento n. 1683/95 del Consiglio e il</p>

Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza	regolamento n. 334/2002, ed è quindi inappropriato nel Codice dei visti.
Allegato 9  Diciture eventualmente utilizzate da ogni Parte contraente nella zona riservata alle annotazioni	Queste annotazioni nazionali devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 46 (1) (d) alla Commissione, che è incaricata della loro pubblicazione.
Allegato 10  Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica	Le definizioni contenute in questo allegato sono superflue e le descrizioni della zona a lettura ottica non sono più attuali, poiché erano destinate alle missioni consolari sprovviste di attrezzatura informatica.
Allegato 11  Lista dei documenti su cui si può apporre il visto	Il contenuto di questo allegato non è coperto dalla base giuridica del Codice dei visti; esso non è stato quindi ripreso.  Tali materie sono legate al documento SCH/Com-ex (98) 57 che dovrebbe essere integrato nel quadro legislativo comunitario.
Allegato 12  Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto	Poiché nel 2003 è stata introdotta una base forfettaria per i diritti da riscuotere in relazione al trattamento di tutti i tipi di visto, non occorre riprendere la tabella. Il Codice dei visti, inoltre, non contempla i visti "D", i visti "D+C" sono stati aboliti, e nessuna esenzione generale dovrebbe essere concessa per i visti chiesti alle frontiere esterne.  I tre "principi" di cui all'allegato sono stati integrati nel corpo del regolamento (articolo 16).
Allegato 13  Modalità di compilazione della vignetta visto	L'allegato riproduce esempi di visti adesivi compilati. Istruzioni pratiche di questo tipo non dovrebbero far parte di uno strumento legislativo. Una versione aggiornata di questo

	<p>allegato dovrebbe pertanto figurare nelle Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti (articolo 45).</p> <p>L'avvertenza figurante alla pagina 1 di questo allegato, relativa al termine per la presentazione della domanda di visto, è stata inserita nell'articolo 10 (1).</p>
<p>Allegato 14</p> <p>Obblighi inerenti all'informazione delle Parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale</p>	<p>L'allegato tratta una serie di aspetti non collegati fra di loro.</p> <p>Tutte le disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relative ai visti VTL sono state inserite nell'articolo 21;</li> <li>- sull'annullamento dei visti sono state inserite nell'articolo 29;</li> <li>- sulla revoca dei visti sono state inserite nell'articolo 30;</li> <li>- relative alla riduzione della durata del soggiorno autorizzato da un visto sono state inserite nell'articolo 31.</li> </ul> <p>La parte 3 dell'attuale allegato 14, relativa ai titoli di soggiorno, non è rilevante per il Codice dei visti.</p>
<p>Allegato 17</p> <p>Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)</p>	<p>L'allegato si limita a riprodurre il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, e non è quindi appropriato al Codice dei visti.</p>
<p>Allegato 18</p> <p>Tabella di rappresentanza in materia di rilascio di visti uniformi</p>	<p>Le situazioni di rappresentanza devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 47 (1) (a) alla Commissione, che è incaricata della loro pubblicazione</p>

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

### **che istituisce un Codice comunitario dei visti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione<sup>9</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>10</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio in cui le persone possano circolare liberamente deve essere accompagnata da misure in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 del trattato, le misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri devono definire le regole in materia di visti per i soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, ad esempio le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri.
- (3) Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la costituzione di un "corpus normativo comune" di leggi, soprattutto con il consolidamento e lo sviluppo dell'*acquis* (le disposizioni pertinenti della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985<sup>11</sup> e l'Istruzione consolare comune<sup>12</sup>), è uno degli elementi fondamentali per "sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestina tramite un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali", come indicato nel "Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea".<sup>13</sup>
- (4) È opportuno che gli Stati membri siano rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto; che possono decidere che le domande di visto di cittadini di specifici paesi terzi o le domande per un

---

<sup>9</sup> GU C del , pag.

<sup>10</sup> GU C del , pag. .

<sup>11</sup> GU L 230 del 22.9.2000, pag. 19.

<sup>12</sup> GU C 326 del 22.12.2005.

<sup>13</sup> GU C 53 del 3.3.2005.

particolare tipo di visto debbano essere presentate direttamente a una missione diplomatica o consolare permanente dello Stato di destinazione principale del richiedente.

- (5) La cooperazione consolare locale è fondamentale per l'applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti e per una corretta valutazione del rischio migratorio. Date le differenze nelle situazioni locali, l'applicazione operativa di particolari disposizioni legislative deve essere valutata fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi: applicando le norme in modo differente esse possono, in effetti, non solo dar luogo al fenomeno del "visa shopping" (richiesta allo Stato più conveniente), ma anche portare a un trattamento diverso fra i richiedenti il visto.
- (6) È necessario stabilire delle norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per combattere l'immigrazione illegale. I cittadini dei paesi terzi figuranti su un elenco comune dovrebbero così essere in possesso di un visto di transito aeroportuale, mentre gli Stati membri perderebbero la possibilità di esigere questo tipo di visto anche dai cittadini di altri paesi terzi.
- (7) Quando uno Stato membro ospita i Giochi Olimpici e Paraolimpici, dovrebbe applicarsi un particolare regime che faciliti il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica.
- (8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento.
- (9) È necessario che le modalità d'accoglienza dei richiedenti siano stabilite nel pieno rispetto della dignità umana; il trattamento delle domande di visto avvenga in modo professionale e rispettoso e sia proporzionato all'obiettivo perseguito.
- (10) Gli Stati membri devono garantire che la qualità del servizio offerto ai cittadini sia ragionevole e conforme a corrette prassi amministrative. A tal fine devono stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti.
- (11) L'introduzione di identificatori biometrici è un passo importante verso l'uso di nuovi elementi diretti a stabilire un nesso più affidabile tra il titolare del visto e il passaporto e a prevenire l'uso di false identità. Pertanto, la presentazione di persona del richiedente il visto – almeno per la prima domanda – deve essere un requisito fondamentale per il rilascio del visto con registrazione degli identificatori biometrici nel sistema di informazione visti (VIS): nel caso di una prima domanda di visto il ricorso ad intermediari commerciali, come le agenzie di viaggi, non deve essere autorizzato.
- (12) Per l'organizzazione degli uffici consolari occorre introdurre altre opzioni, come la coubicazione, i centri comuni per la presentazione delle domande di visto e l'esternalizzazione. È necessario fissare un quadro normativo adeguato per queste opzioni, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati. Queste forme di cooperazione consolare e di esternalizzazione vanno stabilite in rigorosa conformità con i principi generali per il rilascio dei visti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

- (13) Il richiedente deve presentarsi di persona per il primo rilevamento degli identificatori biometrici. Onde facilitare la procedura per eventuali richieste successive deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per un arco di tempo di 48 mesi, tenendo conto del periodo di conservazione indicato nel VIS. Dopo questo periodo i dati biometrici devono essere nuovamente rilevati.
- (14) I dati statistici sono un mezzo importante per monitorare i flussi migratori e possono servire come efficace strumento di gestione. È pertanto opportuno che questi dati siano compilati regolarmente in un formato comune.
- (15) Occorre elaborare disposizioni per una procedura che consenta alla Commissione di adattare alcune specifiche norme pratiche relative al rilascio dei visti per i soggiorni di breve durata. In questi casi, le misure necessarie per attuare il presente regolamento devono essere prese conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.<sup>14</sup>
- (16) Per garantire l'applicazione armonizzata del regolamento a livello operativo, occorre formulare istruzioni sulle prassi e procedure che devono seguire le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel trattare le domande di visto.
- (17) Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema d'informazione sui visti e lo scambio di dati fra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (in appresso "regolamento VIS"), basato sulla legislazione attuale, va modificato per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle norme rilevanti per il VIS.
- (18) Per quanto riguarda gli obiettivi dell'azione proposta, va ricordato che ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del trattato CE la Comunità ha la facoltà – e anche l'obbligo – di adottare misure relative a norme sui visti per soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi. Conformemente al principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario ai fini del conseguimento di tali obiettivi.
- (19) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (20) In deroga all'articolo 299 del trattato il presente regolamento si applica solo ai territori della Francia e dei Paesi Bassi che si trovano in Europa, poiché quelli d'oltremare non fanno parte dello spazio senza frontiere interne.
- (21) Le condizioni riguardanti l'ingresso nel territorio degli Stati membri o il rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

---

<sup>14</sup> GU L 184 del 17.9.1999, pag. 23.

- (22) Onde consentire alle autorità degli Stati membri di prepararsi all'attuazione del presente regolamento, la sua applicazione deve cominciare solo sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore, tranne che per gli articoli 46 (procedure di comitato) e 47 (comunicazioni degli Stati membri)
- (23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento sviluppa l'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato CE, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del citato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (24) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>15</sup>, che ricade nell'ambito di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.<sup>16</sup>
- (25) È necessario stabilire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di associarsi ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, come accadrà ai sensi del presente regolamento. Un tale regime è previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia<sup>17</sup>, allegato al citato accordo. La Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di raccomandazione ai fini della negoziazione di tale regime.
- (26) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>18</sup>, che rientra nell'ambito contemplato all'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio<sup>19</sup> relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo<sup>20</sup>.
- (27) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen<sup>21</sup>. Di

---

<sup>15</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>16</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>17</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

<sup>18</sup> Documento 13054/04 del Consiglio accessibile su:

<http://register.consilium.eu.int>

<sup>19</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

<sup>20</sup> GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26 e GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

<sup>21</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

conseguenza il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è vincolato dalle sue disposizioni né è soggetto alla sua applicazione.

- (28) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen.<sup>22</sup> Di conseguenza l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è vincolata dalle sue disposizioni né è soggetta alla sua applicazione.
- (29) Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 22, costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o altrimenti ad esso collegato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2003.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **TITOLO I: Disposizioni generali**

### *Articolo 1*

#### **Obiettivo e campo d'applicazione**

- (1) Il presente regolamento fissa le norme di trattamento delle domande di visto per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, sul territorio degli Stati membri.
- (2) Tali norme si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio<sup>23</sup>, fermi restando:
- (a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione;
  - (b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro.
- (3) Il presente regolamento stabilisce anche l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aeroportuale, e definisce le norme per il trattamento delle domande di visto per il passaggio dalle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri.

### *Articolo 2*

#### **Definizioni**

---

<sup>22</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

<sup>23</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “cittadino di paesi terzi”: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 del trattato;
- (2) “visto”: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:
  - (a) dell’ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri, la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,
  - (b) dell’ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, oppure
  - (c) del passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti di uno Stato membro;
- (3) “visto uniforme”: visto valido per l’intero territorio degli Stati membri. Può essere:
  - a) un “visto per soggiorno di breve durata” (visto di tipo “C”), che consente al titolare di soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi per semestre a decorrere dalla prima data d’ingresso,  
oppure
  - b) un “visto di transito” (visto di tipo “B”), che consente al titolare, che viaggia da un paese terzo all’altro, di passare dai territori degli Stati membri una, due o, eccezionalmente, più volte. Ciascun transito non può essere di durata superiore ai cinque giorni;
- (4) “visto con validità territoriale limitata” (visto di tipo “VTL B” o “VTL C”): visto per soggiorno di breve durata che autorizza il titolare a soggiornare o a transitare solo sul territorio dello Stato membro del rilascio o di diversi Stati membri;
- (5) “visto di transito aeroportuale” (visto di tipo “A”): visto richiesto ai cittadini di determinati paesi terzi per il passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri, in deroga al principio di libero transito stabilito dall’allegato 9 della Convenzione di Chicago relativa all’Aviazione civile internazionale;
- (6) “documento di viaggio riconosciuto”: documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, e riconosciuto dagli Stati membri ai fini dell’apposizione del visto;
- (7) “visto adesivo” (“vignetta visto”, “sticker”): indica il formato uniforme per i visti quale stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95, e costituisce la forma concreta dei visti definiti ai paragrafi 3, 4 e 5;
- (8) “foglio separato per l’apposizione del visto”: modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002.

## **TITOLO II: Ricevimento e trattamento delle domande di visto**

### **Capitolo I**

#### **Autorità interessate dal trattamento delle domande di visto**

##### *Articolo 3*

#### **Autorità competenti per il trattamento delle domande di visto**

1. Sono autorizzate a trattare le domande di visto solo le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37.
2. In deroga al paragrafo 1, i visti per soggiorni di breve durata e i visti di transito possono essere rilasciati in casi eccezionali alla frontiera, dalle autorità responsabili dei controlli sulle persone. Questa disposizione include anche il rilascio di tali visti ai marittimi.

##### *Articolo 4*

#### **Competenza “territoriale”**

1. I cittadini di paesi terzi presentano la domanda di visto alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro nel loro paese di residenza.
2. In deroga al paragrafo 1, un richiedente può eccezionalmente presentare domanda in un paese terzo diverso dal suo paese di residenza, in cui si trovi legalmente. La presentazione della domanda in tale paese terzo va giustificata, e non devono sussistere dubbi quanto all'intenzione del richiedente di ritornare nel suo paese di residenza.
3. In questo caso possono essere consultate la missione diplomatica o consolare situata nel paese di residenza del richiedente o le autorità centrali dello Stato membro di rilascio.

##### *Articolo 5*

#### **Stato membro responsabile del trattamento delle domande di visto**

1. La missione diplomatica o consolare responsabile del trattamento di una domanda di visto per soggiorno di breve durata è:
  - a) quella dello Stato membro nel cui territorio è situata l'unica o la principale destinazione del viaggio, oppure
  - b) qualora non sia possibile determinare la destinazione principale, quella dello Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.

In caso di richiesta di un visto per ingressi multipli, è responsabile del trattamento della domanda lo Stato membro della destinazione abituale. Tali visti possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente.

2. La missione diplomatica o consolare responsabile del trattamento di una domanda di visto di transito è:
  - a) in caso di transito da un solo Stato membro, quella dello Stato membro interessato, oppure
  - b) in caso di transito da più Stati membri, quella dello Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende cominciare il transito.
3. La missione diplomatica o consolare responsabile del trattamento di una domanda di visto di transito aeroportuale è:
  - a) in caso di un singolo transito aeroportuale, quella dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito, oppure
  - b) in caso di duplice o multiplo transito aeroportuale, quella dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del primo transito.

#### *Articolo 6*

#### **Competenza per il rilascio di visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro**

I cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro, che non possiedono un permesso di soggiorno di tale Stato membro che consenta loro di viaggiare senza visto, come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) del Codice frontiere Schengen, e che hanno giustificati motivi per recarsi in un altro Stato membro, presentano la domanda di visto presso la missione diplomatica e consolare dello Stato membro di destinazione.

#### *Articolo 7*

#### **Accordi di rappresentanza**

1. Fermo restando l'articolo 5, la missione diplomatica o consolare di uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro ai fini del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata, visti di transito e visti di transito aeroportuale. L'accordo specificherà la durata, se temporanea, e le modalità di cessazione di tale rappresentanza, nonché le disposizioni relative a un'eventuale fornitura di locali e personale e all'eventuale versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato.

Tali accordi bilaterali possono stabilire che le domande di visto di determinate categorie di cittadini di paesi terzi devono essere trasmesse dallo Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro rappresentato per una consultazione preliminare, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 3.

2. Uno Stato membro può anche rappresentare uno o più altri Stati membri soltanto per il ricevimento della domanda e il rilevamento degli identificatori biometrici. Il ricevimento e la trasmissione di pratiche e di dati alla missione consolare rappresentata avvengono nel rispetto delle pertinenti norme di sicurezza e di protezione dei dati.
3. Lo Stato membro rappresentato informa la Commissione in merito a nuovi accordi di rappresentanza o in merito alla cessazione di tali accordi al più tardi tre mesi prima che l'accordo entri in vigore o cessi.
4. Contemporaneamente, lo Stato membro rappresentante informa sia le missioni diplomatiche e consolari degli altri Stati membri che la delegazione della Commissione europea nella giurisdizione interessata della conclusione e dell'entrata in vigore degli accordi di rappresentanza.
5. La missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante, nell'agire a nome di un altro Stato membro, osserva tutte le disposizioni sul trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata, di visti di transito e di visti di transito aeroportuale enunciate nel presente regolamento. Sono inoltre d'applicazione i termini di rilascio di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
6. Quando la missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante intende respingere una domanda, trasmette l'intera pratica alle autorità centrali dello Stato membro rappresentato affinché queste possano adottare la decisione finale in merito entro i termini massimi stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1.
7. Se la missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante decide di cooperare con intermediari commerciali o di esternalizzare parte del processo di trattamento dei visti, rientreranno in queste procedure anche le domande trattate tramite gli accordi di rappresentanza. Le autorità centrali dello Stato membro rappresentato sono debitamente informate in anticipo.

## *Articolo 8*

### **Consultazione preliminare delle autorità centrali degli Stati membri**

1. Uno Stato membro può chiedere che le sue missioni diplomatiche o consolari consultino le sue autorità centrali prima di rilasciare visti a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini.  
  
I paesi terzi per i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini è richiesta tale consultazione figurano nell'allegato I.
2. La consultazione non pregiudica i termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1.
3. Nel caso in cui uno Stato membro rappresenti un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sono le autorità centrali dello Stato membro rappresentante a procedere alla consultazione di cui al paragrafo 1.

## *Articolo 9*

### **Consultazione preliminare e informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri**

1. Uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali prima di rilasciare visti a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini.

I paesi terzi per i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini è richiesta una tale consultazione figurano nell'allegato II.

2. Le autorità centrali consultate rispondono entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'assenza di una risposta da parte delle autorità consultate entro tale termine è considerata come un'autorizzazione, per le autorità centrali consultanti, a consentire alla missione diplomatica o consolare il rilascio del visto

3. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate solo sui visti rilasciati dalle missioni diplomatiche o consolari di altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini.

I paesi terzi per i cui cittadini è richiesta tale procedura di informazione sono contrassegnati con un asterisco (\*) all'allegato II.

4. La procedura di consultazione preliminare e di informazione è svolta conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento VIS n. ...

5. Nel caso in cui uno Stato membro rappresenti un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sono le autorità centrali dello Stato membro rappresentante a procedere alla consultazione di cui al paragrafo 1 e/o all'informazione di cui al paragrafo 3.

## **Capitolo II Domanda di visto**

### *Articolo 10*

#### **Modalità pratiche per la presentazione della domanda**

1. Le domande vanno presentate non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio previsto.
2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve avere luogo entro due settimane.
3. In casi debitamente giustificati o in giustificati casi d'urgenza i richiedenti possono presentare domanda senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento sarà dato immediatamente.

4. Qualora il richiedente fornisca informazioni incomplete a sostegno della domanda, gli sarà comunicato quale documentazione complementare sia necessaria. Il richiedente sarà invitato a presentare senza indugio le informazioni o la documentazione supplementare, e gli sarà comunicato che dopo 1 mese calendario, in mancanza di tali dati, la domanda sarà dichiarata irricevibile.

### *Articolo 11*

#### **Rilevamento dei dati biometrici**

1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti l'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

Il richiedente che introduca la prima domanda di visto deve presentarsi di persona. In tale occasione vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:

- (a) una fotografia, scansionata o fatta al momento della domanda, e
- (b) le impronte delle dieci dita piatte, scansionate.

2. Per eventuali domande successive, gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda a condizione che non siano trascorsi più di 48 mesi dall'ultimo rilevamento. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una "prima domanda".

3. I requisiti tecnici della fotografia e delle impronte digitali sono conformi alle norme internazionali di cui al documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), 6<sup>a</sup> edizione.<sup>24</sup>

4. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato della missione diplomatica o consolare o, con la supervisione di questi, del fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c).

I dati sono inseriti nel sistema di informazione visti (VIS) soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6, del regolamento VIS.

5. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:

- (a) bambini di età inferiore ai 6 anni;
- (b) le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento

---

<sup>24</sup> I requisiti tecnici sono gli stessi di quelli applicabili ai passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004.

Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.

In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione "non applicabile".

6. Per ciascun sito gli Stati membri dotano gli uffici consolari del materiale necessario per rilevare/raccogliere gli identificatori biometrici ovvero decidono, fatte salve le opzioni di rappresentanza di cui all'articolo 7, di ricorrere ad una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 37.

### *Articolo 12*

#### **Presentazione della domanda di visto**

1. Nel presentare una domanda di visto il richiedente deve:
  - (a) compilare il modulo di domanda di cui all'articolo 13;
  - (b) presentare un documento di viaggio valido la cui data di scadenza sia almeno tre mesi dopo la prevista partenza dal territorio degli Stati membri, e che contenga una o più pagine libere per apporvi il visto;
  - (c) fornire documenti giustificativi, conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV, che dimostrino le finalità e la durata del soggiorno;
  - (d) dimostrare di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del Codice frontiere Schengen;
  - (e) consentire il rilevamento dei propri dati biometrici conformemente all'articolo 11, paragrafo 2;
  - (f) pagare i diritti di trattamento previsti all'articolo 16.
2. Ove applicabile, il richiedente deve dimostrare di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio come previsto all'articolo 15. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri possono decidere, nell'ambito di accordi di cooperazione consolare locale, che tale prova sia presentata solo al rilascio del visto.
3. Ove applicabile, sarà apposto sul passaporto del richiedente un timbro come descritto all'articolo 17.

### *Articolo 13*

#### **Moduli di domanda**

1. I richiedenti il visto devono compilare e firmare il modulo di domanda di cui all'allegato III. Gli accompagnatori figuranti sul documento di viaggio del richiedente devono compilare moduli di domanda separati.

2. Le missioni diplomatiche o consolari mettono gratuitamente a disposizione dei richiedenti i moduli di domanda armonizzati, che saranno ampiamente disponibili e facilmente accessibili in forma cartacea ed elettronica.
3. I moduli saranno disponibili:
  - a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto;
  - b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante, oppure
  - c) nelle lingue ufficiali del paese ospitante e nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto.

Oltre alle lingue menzionate al primo sottoparagrafo, il modulo può essere reso disponibile anche in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Se il modulo è disponibile solo nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto, ne sarà messa a disposizione del richiedente, separatamente, una traduzione nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante sarà fornita nell'ambito degli accordi di cooperazione consolare locale.

4. I richiedenti saranno informati in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

#### *Articolo 14*

#### **Documenti giustificativi**

1. I richiedenti il visto devono produrre:
  - a) documenti che indichino le finalità del viaggio;
  - b) documenti relativi all'alloggio;
  - c) documenti che indichino i mezzi economici disponibili per far fronte alle spese di sostentamento;
  - d) documenti che indichino l'intenzione del richiedente di far ritorno al paese di partenza.

Il modulo giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio figura all'allegato V.

2. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che le missioni diplomatiche o consolari possono domandare al richiedente il visto per verificare che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere c) e d) figura all'allegato IV.
3. Nell'ambito della cooperazione consolare locale sarà valutata la necessità di completare e armonizzare l'elenco dei documenti giustificativi di cui all'allegato IV, in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali.

**Assicurazione sanitaria di viaggio**

1. I richiedenti visti per soggiorni di breve durata e visti di transito devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti e/o ricoveri ospedalieri d'urgenza.

Fermo restando l'articolo 12, paragrafo 2 ultima frase, la prova dell'assicurazione di viaggio è fornita al momento della presentazione della domanda.

2. I richiedenti visti di lunga validità per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo soggiorno previsto.

Dovranno inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della necessità di avere un'assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.

3. L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati membri e deve coprire il periodo complessivo di soggiorno o di transito dell'interessato. La copertura minima ammonta a 30 000 euro.

Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata o di un visto di transito, la copertura assicurativa può essere limitata agli Stati membri interessati.

4. I richiedenti devono in linea di principio sottoscrivere l'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non sia possibile devono cercare di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.

La persona che sottoscrive il modulo di cui all'allegato V può contrarre un'assicurazione per il richiedente. In tal caso sono d'applicazione le condizioni di cui al paragrafo 3.

5. I titolari di passaporti diplomatici, i marittimi coperti dalle Convenzioni ILO n. 108 e n. 185, e i cittadini di paesi terzi richiedenti un visto alla frontiera sono esenti dall'obbligo di possedere un'adeguata e valida assicurazione di viaggio.

6. La necessità di ulteriori esenzioni può essere valutata nell'ambito della cooperazione consolare locale.

7. L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione può essere considerato come soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. Questo esonero può interessare determinati gruppi professionali già coperti da un'assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali.

8. Nell'ambito della cooperazione consolare locale in una data giurisdizione sarà valutato se è possibile stipulare un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio.

9. Nel valutare l'adeguatezza di un'assicurazione, le missioni diplomatiche o consolari accertano se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano rimborsabili negli Stati membri.
10. In caso di esonero dall'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio, l'autorità competente appone la menzione "N-INS" nella zona "annotazioni" del visto adesivo.

### *Articolo 16*

#### **Diritti di trattamento**

1. Nel presentare domanda di visto i richiedenti pagano dei diritti pari a 60 EURO, corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande. Tali diritti sono riscossi in EURO o nella valuta nazionale del paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili.
2. Per tale pagamento i richiedenti ottengono una ricevuta, indicante che i diritti di trattamento non sono rimborsabili.
3. Se i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale del paese terzo ove è presentata la domanda, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri applicano il tasso di riferimento euro per i cambi stabilito dalla Banca centrale europea. Nell'ambito della cooperazione consolare locale esse garantiscono che tutti gli Stati membri adattino l'importo dei diritti di trattamento nella valuta locale allo stesso momento.
4. I diritti di trattamento non vengono riscossi per i richiedenti il visto appartenenti ad una delle categorie seguenti:
  - a) minori di età inferiore ai 6 anni;
  - b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono viaggi per motivi di studio o formazione pedagogica, e
  - c) ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica quali definiti nella raccomandazione (n. 2005/761/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005.
5. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.
6. Fino al 1° gennaio 2008 i cittadini dei paesi terzi nei cui confronti il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di negoziare un accordo di facilitazione del visto entro il 1° gennaio 2007, pagheranno diritti di trattamento pari a 35 euro.
7. Qualora il titolare di un VTL rilasciato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c) abbia necessità di viaggiare – entro il periodo di validità del visto – in uno Stato

membro non incluso nella validità territoriale del VTL, non viene applicato alcun diritto di trattamento per la seconda domanda di visto.

8. I diritti di trattamento raddoppiano se il richiedente presenta la domanda di visto tre giorni prima, o meno, della data di partenza prevista senza una giustificazione.

#### *Articolo 17*

##### **Timbro indicante la presentazione di una domanda**

1. Onde evitare la presentazione simultanea di domande multiple, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro cui viene consegnata la domanda appone un timbro sul documento di viaggio del richiedente ad indicare l'avvenuta richiesta di un visto. La missione diplomatica o consolare appone il timbro sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri, quando riceve la domanda.
2. Il timbro non ha alcun effetto giuridico sulle domande future.
3. Il timbro è conforme al modello figurante nell'allegato VI ed è apposto conformemente a tale allegato.
4. I passaporti diplomatici non vengono timbrati. Un approccio armonizzato quanto alla possibilità di esonerare dall'obbligo del timbro altre specifiche categorie di persone verrà convenuto nell'ambito della cooperazione consolare.
5. Le disposizioni del presente articolo cessano di applicarsi alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri dalla data in cui cominciano a trasmettere i dati sui visti al VIS.

#### **Capitolo III**

##### **Esame e trattamento delle domande di visto**

#### *Articolo 18*

##### **Esame delle domande**

1. Nell'esaminare una domanda di visto e i documenti giustificativi è accordata particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, alla sicurezza degli Stati membri e alle intenzioni di ritorno del richiedente.
2. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle intenzioni di ritorno del richiedente, o ai documenti presentati, questi può essere convocato per un colloquio presso la missione diplomatica o consolare dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda per fornire informazioni supplementari.
3. Per ciascuna domanda di visto viene consultato il VIS conformemente all'articolo 5 e all'articolo 13 del regolamento VIS.

4. L'esame della domanda di visto determina se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen e verifica:
- (a) la validità e l'autenticità del documento di viaggio presentato dal richiedente;
  - (b) che la persona non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di nessuno Stato membro, tramite consultazione del SIS e delle banche dati nazionali;
  - (c) i luoghi di partenza e di destinazione dell'interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto, tramite controllo dei documenti giustificativi di cui all'articolo 14 e all'allegato IV;
  - (d) se del caso, i visti uniformi precedentemente rilasciati all'interessato e figuranti sul suo documento di viaggio, per accertare che non sia stata oltrepassata la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;
  - (e) che il richiedente disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi. Tale accertamento tiene conto degli importi di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del Codice frontiere Schengen, del giustificativo di alloggio o di garanzia, come dal modulo di cui all'allegato V;
  - (f) che il richiedente disponga di un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile.
5. Se il richiedente è cittadino di uno dei paesi terzi elencati nell'allegato I o nell'allegato II, le autorità centrali degli Stati membri interessati sono consultate conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2 del regolamento VIS.
6. I cittadini di paesi terzi richiedenti un visto di transito aeroportuale sono soggetti solo ai controlli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e d). In questi casi viene accertato lo scopo del proseguimento del viaggio.
7. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti presentati o sulla veridicità del loro contenuto, sull'attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede di colloquio, o sullo scopo del soggiorno del richiedente o sulla sua intenzione di ritorno, la missione diplomatica o consolare non rilascia il visto.

#### *Articolo 19*

#### **Irricevibilità**

1. Se il richiedente non fornisce le informazioni supplementari di cui all'articolo 10, paragrafo 4 entro un mese calendario dalla data dell'invito a presentare tali informazioni/documentazioni complementari, la domanda è dichiarata irricevibile.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la missione diplomatica o consolare sostituisce le informazioni sullo stadio del procedimento nel VIS ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento VIS.
3. Se la domanda è dichiarata irricevibile il richiedente non può proporre ricorso.

#### *Articolo 20*

##### **Decisioni sulle domande di visto**

1. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono in merito alle domande di visto entro 10 giorni lavorativi dalla loro presentazione, oppure dopo la data di completamento della pratica. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda, inclusa la situazione di cui all'articolo 7, paragrafo 6.
2. Le missioni diplomatiche e consolari decidono in merito al periodo di validità del visto e alla durata del soggiorno autorizzato in base a tutte le informazioni disponibili relative allo scopo e alla durata del soggiorno o del transito previsto, e tenendo presente la specifica situazione del richiedente. Per i visti di transito semplice e per i VTA la "franchigia" supplementare concessa è di sette giorni; per i visti "C" per un singolo ingresso è di quindici giorni.
3. I visti per ingressi multipli, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre, possono essere rilasciati con un periodo validità di massimo di 5 anni.

Nell'adozione della decisione sul rilascio di questi visti sono in particolare rilevanti i seguenti criteri:

- (a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d'affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi;
  - (b) l'integrità e l'affidabilità del richiedente, in particolare la correttezza nell'uso di precedenti visti Schengen, la sua situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di tornare in tale paese.
4. Una volta adottata la decisione sul rilascio di un visto, le missioni diplomatiche e consolari inseriscono nel VIS i dati elencati all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento VIS.

#### *Articolo 21*

##### **Visti con validità territoriale limitata**

1. I visti con validità territoriale limitata (VTL) sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:
  - a) quando una missione diplomatica o consolare ritiene necessario, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, derogare al principio dell'adempimento delle condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen;
  - b) quando una missione diplomatica o consolare, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, ritiene necessario rilasciare il visto benché nella procedura di consultazione preliminare lo Stato membro consultato abbia sollevato obiezioni, oppure se la consultazione preliminare non ha avuto luogo per motivi di urgenza (motivi umanitari, di interesse nazionale od obblighi internazionali);
  - c) quando una missione diplomatica o consolare, per motivi d'urgenza giustificati dal richiedente, rilascia un nuovo visto per un soggiorno durante un semestre nel corso del quale il richiedente ha già utilizzato un visto per un soggiorno di tre mesi.

Nei casi di cui al primo comma, il visto è valido solo per il territorio dello Stato membro che lo rilascia.

Se il richiedente possiede un documento di viaggio che uno o più Stati membri ma non tutti, è rilasciato un visto valido per i territori degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato membro.

2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), trasmettono immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.

## *Articolo 22*

### **Visti di transito aeroportuale**

1. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato VII devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.
2. Sono esenti dall'obbligo di possedere un visto di transito aeroportuale ai sensi del paragrafo 1 le seguenti categorie di persone:
  - a) i titolari di un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di un visto di transito rilasciato da uno Stato membro,
  - b) i cittadini di paesi terzi detentori di titoli di soggiorno rilasciati da Andorra, Giappone, Canada, Monaco, San Marino o Stati Uniti d'America, che

garantiscono il ritorno incondizionato del titolare, e menzionati nell'allegato VIII;

- c) i familiari di cittadini dell'Unione;
- d) i titolari di passaporti diplomatici;
- e) i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una Parte contraente della Convenzione di Chicago relativa all'Aviazione civile internazionale.

### *Articolo 23*

#### **Rifiuto del visto**

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, il visto è rifiutato qualora il richiedente:
  - a) presenti un documento di viaggio falsificato o contraffatto;
  - b) non dimostri di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per l'intera durata del soggiorno e per il ritorno nel suo paese di origine o di partenza, ovvero di essere in grado di ottenerli legalmente;
  - c) non fornisca giustificativi sufficienti in relazione allo scopo e alla durata del soggiorno;
  - d) non dimostri di disporre di un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
  - e) abbia già soggiornato per tre mesi, nel corso di un periodo di sei mesi, sul territorio degli Stati membri;
  - f) sia una persona segnalata nel SIS o in uno schedario nazionale ai fini della non ammissione;
  - g) sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.
2. Il provvedimento indicante le ragioni precise del rifiuto è comunicato a mezzo del modello uniforme di cui all'allegato IX. Tale modello è utilizzato anche quando il visto è rifiutato alla frontiera.
3. Le persone cui è rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al richiedente sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale.

4. Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante informa il richiedente della decisione presa dallo Stato membro rappresentato.
5. Un rifiuto non incide su future domande di visto, che saranno valutate in funzione dei loro specifici elementi.

#### *Articolo 24*

### **Diritti conferiti dal rilascio di un visto**

Il possesso di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto di transito non conferisce un diritto automatico di ingresso.

#### *Articolo 25*

### **Modalità di compilazione del visto adesivo**

1. Nel compilare il visto adesivo, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri inseriscono le diciture obbligatorie di cui all'allegato X e completano la zona per la lettura automatica, come previsto nel documento ICAO 9303, parte 1, 6<sup>a</sup> edizione (giugno 2006).
2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona "annotazioni" del visto adesivo, che non devono costituire doppioni delle diciture obbligatorie di cui all'allegato X.
3. Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate. I visti adesivi possono essere compilati a mano solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica.

#### *Articolo 26*

### **Annullamento del visto adesivo già compilato**

1. I visti adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature manuali.
2. Se si individua un errore nel visto adesivo prima di applicarlo sul passaporto, il visto dovrà essere distrutto.
3. Se si individua un errore dopo aver apposto il visto adesivo sul passaporto, il visto dovrà essere annullato barrandolo con una croce decussata di colore rosso, e si procederà all'apposizione di un nuovo visto.
4. Se si individua un errore dopo che i dati rilevanti sono stati inseriti nel VIS conformemente all'articolo 8 del regolamento VIS, l'errore sarà rettificato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 dello stesso regolamento VIS.

#### *Articolo 27*

### **Apposizione del visto adesivo**

1. Il visto adesivo stampato, recante i dati di cui all'articolo 25 e all'allegato X, è applicato alla prima pagina del passaporto che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, ad esclusione del timbro indicante l'avvenuta presentazione della domanda.

Il visto adesivo viene applicato e allineato al bordo della pagina del documento di viaggio. La zona del visto adesivo per la lettura automatica è allineata col bordo della pagina.

2. Il timbro della missione diplomatica o consolare di rilascio è apposto nella zona riservata alle "ANNOTAZIONI"; esso deve oltrepassare il visto adesivo sporgendo sopra la pagina del documento di viaggio.

Soltanto nel caso in cui non occorra compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro e l'inchiostro da utilizzare saranno conformi a quanto stabilito al riguardo da ciascuno Stato membro.

3. Per evitare il reimpiego del visto adesivo applicato sul modello uniforme di foglio, il timbro della missione diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto a destra tra l'adesivo e il foglio in modo da non impedire la lettura delle diciture e delle annotazioni e da non invadere la zona riservata alla lettura automatica eventualmente compilata.
4. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato per l'apposizione del visto.
5. I visti individuali rilasciati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 agli accompagnatori figuranti sul documento di viaggio del richiedente sono apposti su tale documento di viaggio.

Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio su cui figurano gli accompagnatori, i visti individuali sono apposti sul foglio separato.

## **Capitolo IV**

### **Modifica del periodo di validità di un visto già rilasciato**

#### *Articolo 28*

#### **Proroga**

1. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato per un soggiorno di breve durata o di transito, sono prorogati, su richiesta del titolare, se questi può dimostrare l'esistenza di motivi di forza maggiore, ragioni umanitarie, ragioni professionali e/o personali serie.
2. La proroga di un visto ai sensi del paragrafo 1 non può in nessun caso avere l'effetto di cambiare il tipo di visto o di rendere la durata del soggiorno superiore a tre mesi (soggiorno di breve durata) o a 10 giorni (transito).

3. Salvo diversa decisione dell'autorità amministrativa che dispone la proroga del visto, la validità territoriale del visto prorogato rimane uguale a quella del visto originario.
4. L'autorità amministrativa competente a prorogare il visto è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese terzo al momento della richiesta della proroga.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti.

5. La proroga del visto dà luogo alla riscossione di un diritto di 30 EURO.
6. La proroga del visto uniforme assume la forma di apposizione di un timbro conformemente al modello di cui all'allegato XI. Appone il proprio timbro anche l'autorità competente.
7. Le informazioni sui visti prorogati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 12 del regolamento VIS.

#### *Articolo 29*

#### **Annullamento**

1. Un visto può essere annullato:
  - a) dalla missione diplomatica o consolare che l'ha rilasciato per impedire l'ingresso nel territorio degli Stati membri dei titolari di un visto in merito ai quali risulta, dopo l'avvenuto rilascio, che non soddisfano le condizioni richieste a tal fine;
  - b) dalle autorità addette al controllo alla frontiera conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'allegato V, parte A, 2 del Codice frontiere Schengen.
2. Le informazioni sui visti annullati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 11 del regolamento VIS.
3. Se un visto è annullato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dalle autorità di controllo alla frontiera di uno Stato membro diverso da quello di rilascio, lo Stato membro di rilascio è informato in merito.

#### *Articolo 30*

#### **Revoca del visto**

1. Un visto può essere revocato:
  - a) dalla missione diplomatica o consolare di rilascio su richiesta del titolare del visto. In tal caso sul visto adesivo va apposto un timbro indicante che è stato revocato su richiesta del titolare;

- b) dalle autorità competenti dopo che il titolare del visto è entrato nel territorio degli Stati membri, nel caso in cui non soddisfi più le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen.
2. Le informazioni sui visti revocati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 11 del regolamento VIS.
  3. Se il visto è revocato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dalle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello di rilascio, lo Stato membro di rilascio è informato in merito.

#### *Articolo 31*

#### **Riduzione della durata del soggiorno autorizzato da un visto**

1. Le autorità addette al controllo di frontiera possono decidere di ridurre la durata del soggiorno autorizzato da un visto se constatano che il titolare non dispone di mezzi sufficienti per la durata inizialmente prevista.
2. Le informazioni sulla riduzione della durata di un soggiorno autorizzato da un visto sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 11 del regolamento VIS.

#### **Capitolo V**

#### **Visti rilasciati alle frontiere esterne**

#### *Articolo 32*

#### **Visti rilasciati alle frontiere esterne**

1. I visti per soggiorni di breve durata o di transito possono essere rilasciati alle frontiere esterne solo se:
  - (a) il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen;
  - (b) al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente;
  - (c) il richiedente fa valere un motivo imprevedibile ed imperativo d'ingresso comprovato da un documento giustificativo, e
  - (d) al ritorno del richiedente al suo paese d'origine o di transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen è considerato sicuro.
2. Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne non si applica l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria di viaggio.
3. Il visto rilasciato alle frontiere esterne può essere, a seconda dei casi:

- a) un visto a ingresso singolo per soggiorno di breve durata, che autorizza il titolare a soggiornare per un periodo massimo di 15 giorni in tutti gli Stati membri, oppure
  - b) un visto di transito semplice, che autorizza il titolare a un transito di una durata massima di 5 giorni, valido per tutti gli Stati membri.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto alla frontiera possono emettere un visto con validità territoriale limitata solo allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).
5. Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all'articolo 9 non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera.
- Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso un visto con validità territoriale limitata solo allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).
6. Le disposizioni sui motivi e sulla comunicazione dei rifiuti e sulle possibilità di ricorso di cui all'articolo 23 e all'allegato IX sono d'applicazione.

### *Articolo 33*

#### **Visti rilasciati alla frontiera a marittimi in transito**

1. Ad un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto di transito alla frontiera se:
  - (a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e
  - (b) attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.
2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle istruzioni di cui all'allegato XII, parte 1, e accertano l'avvenuto scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione mediante il modulo per i marittimi in transito - quale riportato nell'allegato XII, parte 2 - debitamente compilato.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3, 4 e 5.

## **TITOLO III: Gestione amministrativa ed organizzazione**

### *Articolo 34*

#### **Organizzazione del servizio visti**

1. Gli Stati membri sono competenti per l'organizzazione del servizio visti delle loro missioni diplomatiche e consolari.

Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, saranno istituiti dei sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. Senza compromettere la qualità del servizio o la conoscenza delle mansioni svolte, il personale sarà soggetto a una rotazione almeno ogni sei mesi. Particolare attenzione sarà dedicata a introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle responsabilità in relazione all'adozione delle decisioni finali relative alle domande di visto. L'accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni riservate sarà ristretta a un numero limitato di membri del personale permanente espatriato debitamente autorizzati. Saranno adottate misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a tali banche dati.

2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi dovranno essere soggetti a rigorose misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. I visti adesivi emessi e i visti adesivi annullati dovranno essere registrati.
3. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri terranno archivi delle copie cartacee delle domande di visto. Ogni fascicolo individuale conterrà il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e una copia del visto rilasciato, per consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione presa in merito alla domanda.

Il termine di archiviazione delle pratiche individuali è di cinque anni sia in caso di rilascio del visto richiesto che in caso di rifiuto.

### *Articolo 35*

#### **Risorse per il trattamento delle domande di visto e controllo delle missioni diplomatiche e consolari**

1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato ed in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande di visto, in modo tale da garantire un livello efficiente e armonizzato nel seguito riservato alle domande e nel trattamento dei richiedenti nelle loro missioni diplomatiche e consolari. I locali devono rispondere a determinati requisiti di adeguatezza funzionale e devono prevedere appropriate misure di sicurezza.
2. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono ad una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e ad esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente.

3. Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di trattamento delle domande di visto, e adottano provvedimenti correttivi in caso di rilevati scostamenti dalle disposizioni previste.

#### *Articolo 36*

#### **Condotta del personale incaricato del trattamento delle domande di visto**

1. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
2. Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

#### *Articolo 37*

#### **Forme di cooperazione in relazione al ricevimento delle domande di visto**

1. Gli Stati membri possono stringere le seguenti forme di cooperazione:
  - a) “Coubicazione”: il personale della missione diplomatica e consolare di uno o più Stati membri tratta le domande rivolte loro (incluso il rilevamento degli identificatori biometrici) presso la missione diplomatica e consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quello Stato membro. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la percentuale di diritti amministrativi dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzata la missione diplomatica e consolare.
  - b) “Centri comuni per la presentazione delle domande di visto”: il personale della missione diplomatica e consolare di due o più Stati membri viene riunito in un unico edificio per ricevervi le domande di visto rivolte loro (e rilevare gli identificatori biometrici). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.
  - c) “Cooperazione con fornitori esterni di servizi”: se, per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per la presentazione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e

il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto.

### *Articolo 38*

#### **Cooperazione con fornitori esterni di servizi**

1. a cooperazione con i fornitori esterni di servizi assume le seguenti forme:
  - a) il fornitore esterno di servizi funge da centralino dispensando informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e occupandosi dell'organizzazione degli appuntamenti, e/o
  - b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, incassa i diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito all'articolo 16) e trasmette le pratiche e i dati completi alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.
2. Gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative da essi richieste per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.
3. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente a personale debitamente autorizzato delle missioni diplomatiche e consolari.
4. Gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro interessato comunica, nell'ambito della cooperazione consolare locale, alle missioni diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione la ragione per cui il contratto è necessario.
5. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:
  - a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;
  - b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del trattamento dei dati personali

contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;

- c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma del regolamento VIS;
  - d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;
  - e) impongono al fornitore di servizi di rispettare gli obblighi di riservatezza (compreso l'obbligo di tutelare i dati raccolti in relazione alle domande di visto);
  - f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.
6. Gli Stati membri interessati controllano l'esecuzione del contratto e verificano in particolare:
- (a) le informazioni generali fornite ai richiedenti il visto;
  - (b) le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla missione consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;
  - (c) il rilevamento degli identificatori biometrici;
  - (d) le misure prese per assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione dei dati.
7. L'importo totale dei diritti imposti dal fornitore esterno di servizi per il trattamento delle domande di visto non supera i diritti di cui all'articolo 16.
8. Il personale consolare degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto.

#### *Articolo 39*

#### **Aspetti organizzativi**

1. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri espongono ai cittadini informazioni precise sulle modalità per ottenere un appuntamento e presentare una domanda di visto.
2. Indipendentemente dal tipo di cooperazione scelto, gli Stati membri possono decidere di mantenere la possibilità per i richiedenti il visto di accedere direttamente ai locali delle loro missioni diplomatiche o consolari per presentare domanda. Nell'eventualità che cessi d'improvviso la cooperazione con altri Stati membri o con

un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare il ricevimento e il trattamento delle domande di visto in ciascuna missione consolare. La Commissione ne dà adeguata pubblicità.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia dei contratti conclusi.

#### *Articolo 40*

### **Presentazione delle domande di visto da parte di intermediari commerciali**

1. Per domande ripetute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire alle proprie missioni diplomatiche o consolari di cooperare con intermediari commerciali (vale a dire agenzie amministrative, agenzie di trasporto o di viaggio (operatori turistici e venditori), in appresso "intermediari commerciali") per la raccolta delle domande, dei documenti giustificativi e dei diritti di trattamento, e l'inoltro delle pratiche complete alle missioni diplomatiche o consolari dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.
2. Prima di concedere l'accreditamento agli intermediari commerciali che svolgono le funzioni di cui al paragrafo 1, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri verificano, in particolare, i seguenti aspetti:
  - a) situazione attuale dell'intermediario: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche;
  - b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri, che offrono alloggio e altri servizi nell'ambito di un viaggio combinato;
  - c) contratti con le compagnie aeree, che devono comprendere andata e ritorno garantito e chiuso.
3. Gli intermediari commerciali accreditati sono controllati costantemente mediante colloqui personali o telefonici per campionamento con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e dei pernottamenti, la verifica che l'assicurazione sanitaria di viaggio stipulata sia adeguata e copra i singoli viaggiatori e, per quanto possibile, la prova documentale del ritorno in gruppo.
4. Nell'ambito della cooperazione consolare locale ha luogo uno scambio di informazioni sulle irregolarità riscontrate, sul rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari commerciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viaggio e la mancata effettuazione del viaggio programmato.
5. Nell'ambito della cooperazione consolare locale ha luogo lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accreditati dalle missioni diplomatiche o consolari o ai quali esse abbiano ritirato l'accreditamento, con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro.

Ogni missione diplomatica o consolare assicura l'informazione dei cittadini in merito all'elenco degli intermediari commerciali con cui è stabilita la cooperazione.

## *Articolo 41*

### **Informazioni ai cittadini**

1. Gli Stati membri e le loro missioni diplomatiche o consolari forniscono ai cittadini tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto:
  - a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda;
  - b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;
  - c) dove presentare domanda (alla missione diplomatica o consolare competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto o a un fornitore esterno di servizi).
2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 7 tre mesi prima della loro entrata in vigore. Tale informazione specifica le eventuali categorie di richiedenti che devono presentare domanda direttamente alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentato.
3. Sia i cittadini che le autorità del paese ospitante vengono informati del fatto che il timbro di cui all'articolo 17 non ha effetti giuridici.
4. I cittadini vengono informati dei termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1, così come dei paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di tali cittadini sono oggetto della consultazione preliminare come specificato negli allegati I e II.
5. I cittadini vengono informati del fatto che eventuali decisioni negative relative alle domande di visto devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso. Vengono fornite informazioni sulle possibilità di ricorso, sui termini per presentarlo e sulle autorità giudiziarie competenti.
6. I cittadini vengono informati del fatto che l'essere possesso di visto non conferisce un diritto automatico d'ingresso, e che i titolari di un visto possono essere invitati a presentare documenti giustificativi alla frontiera.
7. I cittadini vengono informati del tasso di cambio applicato dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri quando i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale.

## **TITOLO IV: Cooperazione consolare locale**

### *Articolo 42*

#### **Cooperazione locale fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri**

1. Onde garantire un'applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti tenendo conto, all'occorrenza, delle circostanze locali, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e la Commissione cooperano all'interno di ogni giurisdizione e valutano la necessità di stabilire, in particolare:
  - a) un elenco armonizzato di documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14 e dell'allegato IV;
  - b) criteri comuni per l'esame delle domande di visto, in particolare in relazione all'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio (tenuto conto delle esenzioni e dell'eventuale impossibilità di contrarre a livello locale un'assicurazione adeguata), ai diritti di trattamento, all'uso del timbro indicante l'avvenuta presentazione della domanda di visto e agli aspetti legati al modulo di domanda;
  - c) criteri comuni per il trattamento dei diversi tipi di documenti di viaggio e un elenco esaustivo e regolarmente aggiornato dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante;
  - d) un approccio armonizzato in relazione alla cooperazione con fornitori esterni di servizi e con intermediari commerciali.

Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione consolare locale confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a d), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

2. Nell'ambito della cooperazione consolare locale è stabilita una scheda informativa comune sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti di transito e sui visti di transito aeroportuale (i diritti che comportano e le condizioni per presentare domanda).
3. Nel quadro della cooperazione consolare locale sono scambiate le seguenti informazioni:
  - a) statistiche mensili sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti con validità territoriale limitata, sui visti di transito e sui visti di transito aeroportuale, così come sul numero di domande respinte;
  - b) informazioni riguardanti:
    - (i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;
    - (ii) le fonti di informazione a livello locale (sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali, la registrazione degli ingressi e delle uscite, ecc.);
    - (iii) l'impiego di documenti falsi e falsificati;
    - (iv) le reti di immigrazione illegale;
    - (v) i rifiuti di visto;

- (vi) la cooperazione con le compagnie aeree;
  - (vii) le compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio (inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso).
4. Una volta al mese sono organizzate riunioni di cooperazione consolare locale fra gli Stati membri e la Commissione per trattare specificamente questioni operative relative all'applicazione della politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono convocate dalla Commissione, se non diversamente convenuto nella giurisdizione su richiesta della Commissione stessa.
- Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione consolare locale possono essere organizzate riunioni monotematiche e possono essere costituiti dei sottogruppi.
5. Relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione consolare locale sono stilate regolarmente e diffuse a livello locale. La Commissione può delegare la stesura delle relazioni a uno Stato membro. La missione diplomatica o consolare di ciascuno Stato membro inoltra le relazioni alle proprie autorità centrali.
- In base a queste relazioni mensili la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Consiglio.
6. Rappresentanti delle missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri che non applicano l'*acquis* comunitario in relazione ai visti, o di paesi terzi, possono essere invitati ad hoc a partecipare alle riunioni ai fini dello scambio di informazioni su specifiche questioni attinenti al rilascio dei visti.
7. Questioni di particolare interesse generale, o che non possono essere risolte a livello locale, sono sottoposte dalla Commissione al Consiglio per esame.

## **TITOLO V: Disposizioni finali**

### *Articolo 43*

#### **Regimi eccezionali**

Gli Stati membri che ospitano i Giochi Olimpici e Paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica come indicato all'allegato XIII.

### *Articolo 44*

#### **Modifiche degli allegati**

1. Gli allegati III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XII saranno modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

2. Fermo restando l'articolo 47, paragrafo 2, le modifiche degli allegati I e II saranno decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

#### *Articolo 45*

### **Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti**

Istruzioni operative che definiscono le prassi e le procedure armonizzate cui devono attenersi le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel trattare le domande di visto sono stilate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

#### *Articolo 46*

### **Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato in appresso "comitato visti".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni del suo articolo 8 e a condizione che le misure d'esecuzione adottate conformemente a questa procedura non modifichino le disposizioni essenziali del presente regolamento.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato visti adotta il proprio regolamento interno.

#### *Articolo 47*

### **Comunicazioni**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
  - a) i casi di rappresentanza di cui all'articolo 7;
  - b) l'elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la procedura di informazione di cui all'articolo 9; paragrafo 3;
  - c) le menzioni nazionali aggiuntive nella zona "annotazioni" del visto adesivo come previsto all'articolo 25, paragrafo 2;
  - d) le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui all'articolo 28, paragrafo 4;
  - e) i casi di cooperazione di cui all'articolo 37;
  - f) statistiche semestrali su tutti i tipi di visti rilasciati (1° marzo e 1° settembre di ogni anno calendario), usando la tabella uniforme per lo scambio delle statistiche.

La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e dei cittadini, tramite pubblicazione elettronica costantemente aggiornata, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

2. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione le modifiche che prevedono di apportare all'elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le procedure di consultazione preliminare o di informazione di cui agli articoli 8 e 9.

#### *Articolo 48*

#### **Abrogazioni**

1. Gli articoli da 9 a 17 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono sostituiti.
2. Sono abrogati:
  - a) l'Istruzione consolare comune, compresi gli allegati;
  - b) le seguenti decisioni del Comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993: SCH/Com-ex (93) 21, SCH/Com-ex (93) 24, SCH/Com-ex (94) 25, SCH/Com-ex (98) 12, SCH/Com-ex (98) 57;
  - c) l'azione comune 96/197/GAI del 4 marzo 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sul regime di transito aeroportuale;
  - d) il regolamento (CE) n. 789/2001;
  - e) il regolamento (CE) n. 1091/2001;
  - f) il regolamento (CE) n. 415/2003.
3. I riferimenti a strumenti abrogati sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XIV.

#### *Articolo 49*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È applicabile 6 mesi dopo la data dell'entrata in vigore. Gli articoli 46 e 47 si applicano dalla data d'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo  
Il Presidente*

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

**ALLEGATO I: ELENCO DEI PAESI TERZI PER I QUALI È RICHIESTA LA  
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DELLE AUTORITÀ CENTRALI DEGLI STATI  
MEMBRI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL CODICE COMUNITARIO DEI VISTI**

Nell'ambito degli accordi di rappresentanza, le autorità centrali dello Stato membro rappresentante consultano le autorità dello Stato membro rappresentato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Codice comunitario dei visti.

**ALLEGATO II: ELENCO DEI PAESI TERZI PER I QUALI È RICHIESTA LA  
CONSULTAZIONE PRELIMINARE O L'INFORMAZIONE DELLE AUTORITÀ  
CENTRALI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL  
CODICE COMUNITARIO DEI VISTI**

L'indicazione (\*) significa che sono richieste solo informazioni sui visti rilasciati, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del Codice comunitario dei visti.

**ALLEGATO III: MODULO ARMONIZZATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA  
DOMANDA DI VISTO**

Foto

Domanda di visto per gli Stati Schengen

Timbro dell'Ambasciata

o del Consolato

Modulo gratuito

<b>1. Cognome/i</b>			<b>Ad uso esclusivo dell'Ambasciata o del Consolato</b>
<b>2. Cognome/i alla nascita (cognome/i precedente/i)</b>			
<b>3. Nome/i</b>			
<b>4. Data di nascita (anno, mese, giorno)</b>	<b>5. Luogo di nascita e Stato</b>	<b>6. Cittadinanza</b>	<b>Data della domanda:</b>
<b>7. Sesso</b> O Maschile O Femminile	<b>8. Stato civile</b> O Non coniugato/a O Coniugato/a O Separato/a O Divorziato/a O Vedovo/a O Altro		<b>Domanda presentata presso:</b> O Ambasciata/Consolato O Centro comune O Agenzia di viaggi
<b>9. Tipo di documento di viaggio</b> O Passaporto ordinario O Passaporto diplomatico O Passaporto di servizio/ufficiale O Passaporto speciale O Documento di viaggio di altro tipo (specificare)			<b>Nome:</b> O Fornitore di servizi <b>Nome:</b> O Altro
<b>10. Numero del documento di viaggio</b>	<b>11. Rilasciato da:</b> <b>Valido fino al:</b>		<b>Nome:</b>
<b>12. Se soggiorna in uno Stato diverso dal Suo Stato di origine, ha l'autorizzazione a rientrare in detto Stato?</b> O No O Si (numero e validità)			<b>Responsabile della pratica:</b> O Invito O Mezzi di trasporto O Legame con altre domande
<b>* 13. Occupazione attuale</b>			O Altro
<b>*14. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono - Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento</b>			<b>Visto</b> O Rifiutato
<b>15. Stato membro di destinazione principale</b>			O Concesso
<b>16. Numero di ingressi richiesti</b> O Uno O Due O Multipli	<b>17. Durata del soggiorno o del transito</b> Visto chiesto per: O Soggiorno – Indicare il numero dei giorni : _____ O Transito aeroportuale		O VTL O A O B O C

* 18. Visti precedenti (rilasciati negli ultimi tre anni)	O D
19. Autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale (in caso di domanda di visto per transito aeroportuale)	Numero di ingressi O 1 O 2 O Mult.
Rilasciata da: _____	Valido da.....
Valida fino al: _____	a .....

20. Scopo del viaggio		Ad uso esclusivo dell'Ambasciata o del Consolato
O Turismo O Affari O Visita a familiari o amici O Cultura O Sport O Visita ufficiale		
O Motivi sanitari		
Di altro tipo (specificare): _____		
* 21. Data di arrivo prevista	* 22. Data di partenza prevista	
* 23. Nome dell'ospite negli Stati membri. Altrimenti indicare il nome dell'albergo o l'indirizzo provvisorio negli Stati membri		
Indirizzo (e indirizzo di posta elettronica) dell'ospite	Telefono e fax	
24. Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita	Telefono e fax dell'impresa/organizzazione	
Nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione		
*25. Le spese di viaggio e le spese di soggiorno sono a Suo carico?		
Altro garante?		
Mezzi di sussistenza durante il soggiorno:		
O Contanti O Travellers' cheques s O Carte di credito O Alloggio O Altro		
* 26. Se le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico di un ospite/un'impresa/un'organizzazione: mezzi di sussistenza durante il soggiorno		
O Contanti O Travellers' cheques s O Carte di credito O Alloggio O Altro		
È stato presentato il giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio?		
27. Assicurazione di viaggio e/o sanitaria	Non applicabile:	
Nome della compagnia di assicurazione:	N. di polizza:	
Valida fino al:		

<b>28. Dati anagrafici del familiare che è cittadino dell'UE o del SEE</b>		
<b>Cognome</b>		<b>Nome</b>
<b>Data di nascita</b>	<b>Cittadinanza</b>	<b>Numero del passaporto</b>
<b>Vincolo familiare del familiare che è cittadino dell'UE o del SEE</b> <input type="radio"/> Coniuge <input type="radio"/> Figlio <input type="radio"/> Ascendente a carico		
<b>29. Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente</b>		<b>Numero di telefono</b>
<b>30. Luogo e data</b>	<b>31. Firma (per i minori firma del titolare dell'affidamento, del tutore)</b>	
Dichiarazione da firmare in caso di domanda di visto per ingressi multipli (casella n. 16):  Avendo dimostrato di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno/transito, sono consapevole della necessità di avere una tale assicurazione per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri.  Firma		

\* I familiari dei cittadini dell'UE o del SEE (coniugi, figli o ascendenti a carico) non devono compilare le caselle indicate con l'asterisco (\*). Essi devono presentare la documentazione comprovante i vincoli familiari e compilare la casella n. XX.

Il richiedente deve firmare la seguente dichiarazione:

Sono informato/a del fatto e accetto che: per l'esame della mia domanda di visto, è obbligatorio scattare una mia fotografia e, se del caso, rilevare le mie impronte digitali; i miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di visto, così come le mie impronte digitali e la mia fotografia, saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri e trattati dalle stesse, ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla mia domanda.

Tali dati, così come la decisione relativa alla mia domanda o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato, saranno inseriti e conservati nel VIS per un periodo di cinque anni. Essi saranno accessibili alle autorità competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri, e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari sul territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni, e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno anche resi accessibili alle autorità responsabili della sicurezza interna degli Stati membri. L'autorità responsabile per il trattamento dei dati è: *[Ministero dell'Interno/degli Affari esteri dello Stato membro interessato e relative coordinate]*.

Su mia richiesta espressa, l'autorità consolare che esamina la mia domanda mi informerà di come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a modificarli o sopprimerli, in particolare, qualora fossero inesatti, in conformità del diritto nazionale dello Stato interessato

Sono informato/a del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e la comunicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli registrati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità consolare che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come delle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale dello Stato interessato. L'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro *[coordinate]*, mi assisterà e mi consiglierà in merito all'esercizio dei miei diritti.

Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la domanda.

Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri allo scadere del visto, se concesso. Sono informato/a che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati membri.

## **ALLEGATO IV: ELENCO NON ESAUSTIVO DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI**

**I giustificativi di cui all'articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:**

### A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO

- (1) Per viaggi d'affari:
  - (i) l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;
  - (ii) altre pezze d'appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d'affari o di servizio;
  - (iii) biglietti d'ingresso per fiere e congressi, se del caso;
  - (iv) documenti che attestino le attività dell'impresa;
  - (v) documenti che attestino l'impiego [status][posizione] del richiedente nell'impresa.
- (2) In caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:
  - (i) il certificato d'iscrizione, rilasciato da un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;
  - (ii) il tesserino studenti e i certificati relativi ai corsi seguiti.
- (3) In caso di viaggi turistici o privati:
  - (i) documenti relativi all'alloggio:
    - un invito dell'ospite, se del caso;
    - un documento fornito dalla struttura che fornisce alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che indichi l'alloggio previsto.
  - (ii) documenti relativi all'itinerario:
    - conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il programma di viaggio previsto;
- (4) Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:
  - inviti, carte di ingresso, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospite e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo della visita.

B. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE LE INTENZIONI DI RITORNO DEL RICHIEDENTE

- 1) biglietto di ritorno o biglietto d'andata e ritorno;
- 2) prova relativa ai mezzi economici;
- 3) attestazione di impiego: estratti bancari;
- 4) prova della proprietà di beni immobiliari;
- 5) prova dell'integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.

C. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

- 1) autorizzazione parentale (quando il minore non viaggia con i genitori);
- 2) prova del vincolo familiare con la persona invitante.

**ALLEGATO V: MODULO ARMONIZZATO QUALE GIUSTIFICATIVO DI  
ALLOGGIO E/O DI GARANZIA**

[Stato membro]

**Giustificativo di                      O Alloggio \*                      O Garanzia \***

**a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del Codice dei visti ai fini dell'invito di un  
cittadino di paesi terzi soggetto all'obbligo dei visto**

(Modulo rilasciato e trattato gratuitamente dall'autorità competente)

Il sottoscritto/La sottoscritta:

Cognome:                                      Nome:  
Data di nascita:                              Luogo di nascita:  
Cittadinanza:  
Carta di identità n.:                      Passaporto n.:  
Titolo di soggiorno n.:  
Data del rilascio:                              Luogo del rilascio:  
Indirizzo:  
O Proprietario:                              O Affittuario:  
Occupazione:

**Dichiara di poter ospitare\*:**

1. Cognome:                                      Nome:                                      Cittadinanza:  
Data di nascita:                                      Luogo di nascita:  
Indirizzo:  
Legame con la persona invitata:  
Passaporto n.:

2. Cognome:                                      Nome:                                      Cittadinanza:  
Data di nascita:                                      Luogo di nascita:  
Indirizzo:  
Legame con la persona invitata:  
Passaporto n.:

3. Dal.....                                      Al .....

O al proprio indirizzo sopra indicato.

O al secondo indirizzo seguente:

**Dichiara di poter sostenere le spese di sussistenza e di rimpatrio \***

- per la persona/le persone di cui al punto \* 1-  2-

- durante il periodo di soggiorno indicato al punto 3.

\* Contrassegnare la casella appropriata.

Informazioni complementari:

O La persona/le persone di cui al punto \* 1- O 2-O stipula(no) un'assicurazione sanitaria di viaggio per la durata del soggiorno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del Codice dei visti..

O Il sottoscritto/La sottoscritta stipula un'assicurazione sanitaria a suo/loro favore per il periodo del soggiorno.

Il sottoscritto/La sottoscritta è informato/a del fatto che i dati personali contenuti nel presente modulo sono conservati e trattati dai servizi che lo ricevono e sono inseriti nel Sistema Informazione Visti (VIS) e resi accessibili alle autorità degli altri Stati membri, e che ha il diritto di farli modificare o cancellare, in particolare, qualora fossero inesatti.

Il sottoscritto/La sottoscritta è informato/a dei seguenti elementi [*lo Stato membro interessato deve aggiungere l'elenco delle disposizioni nazionali*]:

- riferimento alle sanzioni applicabili in caso di comunicazione di dati falsi;
- riferimento alle sanzioni applicabili in caso di agevolazione di soggiorno illegale;
- ...
- l'originale della presente dichiarazione, debitamente timbrato dall'autorità competente, va trasmesso entro sei mesi alle autorità consolari competenti per l'esame della domanda di visto della persona o delle persone invitate.

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara sull'onore che le informazioni fornite nel presente modulo sono veritiere.

Letto e approvato

Certificazione di autenticità della firma di .....

Data e firma della persona o delle persone invitate

Data.....

Timbro dell'autorità  
competente

Documenti da allegare:

- **copia della carta d'identità delle persone invitate o della pagina del passaporto contenente i dati anagrafici;**
- **giustificativo di residenza (ad es. titoli di proprietà, contratto di affitto, bollette di elettricità/acqua/gas);**
- **giustificativo del reddito (busta paga, ricevuta della pensione, documento ufficiale attestante l'importo del reddito);**
- **se applicabile, assicurazione sanitaria per le persone invitate**

**Riservato all'autorità competente**

O Giustificativo di alloggio

O Giustificativo di garanzia

Le condizioni d'alloggio

- non sono state accertate
- sono state ritenute compatibili con l'invito previsto

Il livello dei mezzi economici  
delle persone invitate

- non è stato accertato
- è stato ritenuto sufficiente in relazione agli importi di riferimento applicabili e alla durata del loro soggiorno

Data:

Luogo:

Timbro dell'autorità competente:

**ALLEGATO VI: FORMATO UNIFORME DI TIMBRO INDICANTE L'AVVENUTA  
PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI VISTO**

...<sup>25</sup> visto    ...<sup>26</sup>    R/ ...<sup>27</sup>  
XX/XX/XXXX<sup>28</sup>    .....<sup>29</sup>

**Esempio:**

**C visa                      FR R/ IT**  
**22/04/2006    Consulat de France**  
**Djibouti**

---

<sup>25</sup> Codice del visto richiesto.

<sup>26</sup> Codice dello Stato membro che tratta la domanda di visto.

<sup>27</sup> Se del caso, codice dello Stato membro rappresentato dallo Stato membro che tratta la domanda.

<sup>28</sup> Data della domanda (sei cifre: xx giorno, xx mese, xxxx anno).

<sup>29</sup> Autorità che tratta la domanda

**ALLEGATO VII: ELENCO COMUNE DEI PAESI TERZI DI CUI AL  
REGOLAMENTO (CE) N. 539/2001, ALLEGATO I, I CUI CITTADINI DEVONO  
ESSERE IN POSSESSO DI UN VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE AL  
PASSAGGIO DALLA ZONA INTERNAZIONALE DI TRANSITO DEGLI  
AEROPORTI SITUATI SUL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI**

AFGHANISTAN

BANGLADESH

CONGO (Repubblica democratica)

ERITREA

ETIOPIA

GHANA

IRAN

IRAQ

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIA

SRI LANKA

**ALLEGATO VIII: ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I  
DETENTORI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER  
IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI**

ANDORRA:

- *Tarjeta provisional de estancia y de trabajo* (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro ma di validità sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile.
- *Tarjeta de estancia y de trabajo* (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno.
- *Tarjeta de estancia* (permesso di soggiorno) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno.
- *Tarjeta temporal de residencia* (permesso temporaneo di residenza) (rosa): rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo.
- *Tarjeta ordinaria de residencia* (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni rinnovabile ogni volta per tre anni.
- *Tarjeta privilegiada de residencia* (permesso privilegiato di residenza) (verde): rilasciato per cinque anni rinnovabile ogni volta per cinque anni.
- *Autorización de residencia* (autorizzazione di residenza) (verde): rilasciata per un anno ed è rinnovabile ogni volta per tre anni.
- *Autorización temporal de residencia y de trabajo* (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa): rilasciata per due anni rinnovabile per due anni.
- *Autorización ordinaria de residencia y de trabajo* (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo): rilasciata per cinque anni.
- *Autorización privilegiada de residencia y de trabajo* (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde): rilasciata per dieci anni rinnovabile per periodi della stessa durata.

CANADA:

- *Permanent resident card* (“carta di residente permanente”, tessera di plastica).

GIAPPONE:

- *Re-entry permit to Japan* (autorizzazione al reingresso in Giappone).

MONACO:

- *Carte de séjour de résident temporaire de Monaco* (permesso di soggiorno temporaneo)
- *Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco* (permesso di soggiorno ordinario)

- *Carte de séjour de résident privilégié* (permesso di soggiorno per residente privilegiato)
- *Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque* (permesso di soggiorno per coniuge di cittadino monegasco)

#### SAN MARINO:

- *Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata).*
- *Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata).*
- *Carta d'identità de San Marino (validità illimitata).*

#### STATI UNITI D'AMERICA:

- *Form I-551 permanent resident card* (valido 2 o 10 anni).
- *Form I-551 Alien registration receipt card* (valido 2 o 10 anni).
- *Form I-551 Alien registration receipt card* (validità illimitata)
- *Form I-327 Re-entry document* (valido 2 anni - rilasciato a titolari di un I-551)
- *Resident alien card* (permesso di residenza per stranieri valido 2 o 10 anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno)
- *Permit to re-enter* (permesso di reingresso valido 2 anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni.)
- *Valid temporary residence stamp* (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio)

**ALLEGATO IX: MODELLO TIPO PER LA NOTIFICAZIONE E LA  
MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO DI UN VISTO**

**MISSIONE DIPLOMATICA O  
CONSOLARE DELLO STATO MEMBRO**



30

---

**RIFIUTO DEL VISTO**

ai sensi dell'articolo 23 del Codice comunitario dei visti

Gentile Sig.ra, Egregio Sig. \_\_\_\_\_,

L'Ambasciata/Il Consolato generale/Il Consolato \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ ha esaminato [a nome di *(nome dello Stato membro rappresentato)*]  
la Sua domanda di visto datata xx mese 200x. Il visto è stato rifiutato.

Il rifiuto del visto si basa sul motivo o sui motivi in appresso contrassegnati, che ostano al suo rilascio:

- presentazione di un documento di viaggio falsificato o contraffatto**
- impossibilità di stabilire lo scopo e le condizioni del soggiorno**
- impossibilità di stabilire l'intenzione del ritorno nel paese di provenienza**
- mancanza di giustificativi che dimostrino la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata e la forma del soggiorno, o i mezzi per tornare nel paese d'origine o di transito**
- è stato già effettuato un soggiorno di tre mesi, nel corso di un periodo di sei mesi, sul territorio degli Stati membri**
- è stata emessa una segnalazione a Suo carico ai fini della non ammissione**
  - nel SIS da .....(*indicazione dello Stato membro*)
  - nello schedario nazionale
- la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno o più Stati dell'Unione europea (*ogni Stato membro deve indicare i riferimenti alla legislazione nazionale afferente a tali casi di rifiuto di ingresso*).**

---

<sup>30</sup> Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera.

**mancanza di prove sufficienti del motivo d'urgenza che giustifichi la domanda del visto alla frontiera**

Data e timbro della missione diplomatica o consolare

---

Firma dell'interessato

## **ALLEGATO X: MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL VISTO ADESIVO**

### I. Zona delle diciture comuni

#### 1.1. Dicitura “VALIDO PER”

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto le opzioni seguenti:

- (a) Stati Schengen;
- (b) Stato o Stati Schengen al cui territorio è limitata la validità del visto. In tal caso vengono utilizzate le seguenti indicazioni:

A = Austria

BNL = Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo

CY=Cipro

CZE=Repubblica Ceca

D = Germania

DK= Danimarca

E = Spagna

EST=Estonia

F= Francia

FIN = Finlandia

GR = Grecia

H= Ungheria

I = Italia

L T= Lituania

LVA=Lettonia

M=Malta

P= Portogallo

PL=Polonia

P = Portogallo

S = Svezia

SK=Slovacchia

SVN=Slovenia

IS = Islanda

N = Norvegia

- (c) Stato membro (utilizzare le abbreviazioni di cui alla lettera b)) di rilascio del visto nazionale per soggiorno di lunga durata
- 1.2. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di transito, la dicitura "VALIDO PER" sarà completata, nella lingua dello Stato membro di rilascio, con la menzione "Stati Schengen".
- 1.3. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita per il territorio di uno Stato membro, in corrispondenza della dicitura deve figurare il nome dello Stato membro al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto, nella lingua di tale Stato membro.
- 1.4. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, sono possibili le seguenti opzioni per i codici da inserire:
- (a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati;
  - (b) iscrizione della menzione "Stati Schengen", seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido..

## 2. Dicitura "DA... A..."

Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.

Dopo la preposizione "DA" va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:

- due cifre per il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità;
  - trattino di separazione orizzontale;
  - due cifre per il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità;
  - trattino di separazione orizzontale;
  - due cifre per l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.
- Esempio: 05-12-07 = 5 dicembre 2007.

Dopo la preposizione "A" si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.

Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.

## 3. Dicitura "NUMERO DI INGRESSI"

Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare nel territorio per cui il visto è valido, in altre parole il numero dei periodi di soggiorno che è possibile suddividere sull'intero periodo di validità (cfr. punto 4).

Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sull'adesivo a destra della dicitura, scrivendo "01" o "02" nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione "MULT" nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi

Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre "01" e "02". Gli ingressi multipli sono indicati con l'abbreviazione "MULT".

L'aver effettuato un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica che il visto non è più valido, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

#### 4. Dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO....GIORNI"

Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido, sia per un periodo di soggiorno continuativo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate al punto 2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 3.

Nello spazio vuoto tra la dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO" e la parola "GIORNI" si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.

Quando è rilasciato un visto valido per più di sei mesi, la menzione dei 90 giorni significa 90 giorni per semestre.

#### 5. Dicitura "RILASCIATO A.... IL....."

Indica il nome della città nella quale è ubicata la missione diplomatica o consolare che rilascia il visto. La data di rilascio è indicata dopo "IL".

La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 2.

#### 6. Dicitura "NUMERO DI PASSAPORTO"

Scopo della dicitura è determinare il numero del documento di viaggio sul quale è apposto il visto adesivo.

Se la persona a cui viene rilasciato il visto è iscritta sul passaporto del coniuge, della madre o del padre, viene indicato il numero del documento di viaggio del familiare.

Se il documento di viaggio del richiedente non è riconosciuto dallo Stato membro di rilascio, viene utilizzato il modello uniforme di foglio separato per l'apposizione del visto.

Il numero da indicare nella dicitura in caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato non è il numero di passaporto, bensì lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre.

#### 7. Dicitura “TIPO DI VISTO”

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, la dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, il tipo di visto:

A: visto di transito aeroportuale

B: visto di transito

VTL B: visto di transito con validità territoriale limitata

C: visto per soggiorno di breve durata

VTL C: visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata

D: visto nazionale per soggiorno di lunga durata

#### 8. Dicitura “COGNOME E NOME”

Vanno inserite, nell'ordine, la prima parola di cui alla rubrica "cognome" e, di seguito, la prima parola di cui alla rubrica "nome" del documento di viaggio del titolare del visto. La missione diplomatica o consolare deve verificare se il cognome e il nome che figurano nel documento di viaggio e da iscriverne sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici a quelli che figurano nella domanda di visto.

#### 9. Diciture obbligatorie da aggiungere nella zona “ANNOTAZIONI”

- a) Codice indicante "Assicurazione non richiesta" (“*No Insurance Required*”)

Se il titolare del visto è esente dall’obbligo di possedere un’assicurazione sanitaria di viaggio ai sensi dell’articolo 15, in questa zona viene inserito il codice "N-INS".

- b) Codice indicante che l’invitato ha presentato il giustificativo di alloggio e/o di garanzia

Se al momento della domanda di visto il richiedente ha presentato

- il giustificativo di alloggio, sarà aggiunto il codice "Annex IV-H";
- il giustificativo di garanzia, sarà aggiunto il codice "Annex IV-G".

Se sono stati presentati entrambi i giustificativi, sarà aggiunto il codice "Annex IV-H+G".

#### II. Diciture nazionali nella zona “ANNOTAZIONI”

Questa zona contiene anche le annotazioni, nella lingua dello Stato membro di rilascio del visto, relative alle disposizioni nazionali. Essa non devono costituire doppioni delle annotazioni obbligatorie di cui alla parte I del presente allegato.

### III. Zona riservata alla fotografia

La fotografia a colori del titolare del visto deve riempire lo spazio riservato all'uopo. Per la fotografia da inserire sul visto adesivo si applicano i seguenti requisiti.

Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70-80% della dimensione verticale della superficie della fotografia.

Requisiti minimi per la risoluzione:

- scanner, 300 "pixels per inch" (ppi) senza compressione,
- stampante a colori, 720 "dot per inch" (dpi) per la fotografia impressa.

### IV. Zona destinata alla lettura automatica

Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice).

**ALLEGATO XI: FORMATO UNIFORME DI TIMBRO PER LA PROROGA DELLA  
DURATA DEL SOGGIORNO AUTORIZZATO DAL VISTO**

VISA n°

7.3.06<sup>31</sup>                      15.3.06<sup>32</sup>

30<sup>33</sup>                              35<sup>34</sup>

Ausländeramt<sup>35</sup>            20.2.06<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Data di scadenza del periodo di validità

<sup>32</sup> Durata del periodo di soggiorno iniziale autorizzato.

<sup>33</sup> Nuova data di scadenza del periodo di validità.

<sup>34</sup> Nuova durata del soggiorno autorizzato.

<sup>35</sup> Autorità responsabile dell'adozione della decisione di proroga.

<sup>36</sup> Data della decisione di proroga.

**ALLEGATO XII, Parte 1: ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI VISTI ALLA  
FRONTIERA A MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL  
VISTO**

Le presenti istruzioni hanno lo scopo regolamentare lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri che applicano l'*acquis* comunitario in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Per i visti rilasciati alla frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità è dello Stato membro di rilascio.

Ai fini delle presenti istruzioni si intende per:

"porto di uno Stato membro": un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro;

"aeroporto di uno Stato membro": un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro.

I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa nel porto di uno Stato membro

(a) Ingresso nel territorio degli Stati membri attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro:

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto dello Stato membro in cui è attraccata o attesa la nave, dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto attraverso un aeroporto di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;
- le summenzionate autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio dello Stato membro. Si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti aerei;
- per mezzo di un modulo debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo di visto (quale figura all'allegato XIII, parte 2), le autorità competenti del porto dello Stato membro informano le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso, via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica ed indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto in frontiera;
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso o di uscita possono rilasciare in frontiera un visto di transito valido al massimo per cinque giorni. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita dello Stato membro e consegnato al marittimo interessato.

(b) Ingresso nel territorio degli Stati membri attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro

- si applica la stessa procedura di cui sopra, prevista per l'ingresso attraverso l'aeroporto di uno Stato membro, con la differenza che in questo caso vengono informate le autorità competenti del valico di frontiera attraverso il quale i marittimi entrano nel territorio dello Stato membro.

## II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto di uno Stato membro

### (a) Uscita dal territorio degli Stati membri attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro:

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio degli Stati membri attraverso l'aeroporto di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;
- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti aerei;
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

### (b) Uscita dal territorio degli Stati membri attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro.

- si applica la stessa procedura di cui sopra prevista per l'uscita attraverso un aeroporto di uno Stato membro.

## III. Trasbordo da una nave entrata nel porto di uno Stato membro ad una nave che parte da un porto situato in un altro Stato membro

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio ed usciranno nuovamente dal territorio degli Stati membri attraverso un porto situato in un altro Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;
- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto dello Stato membro dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio degli Stati membri. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si

procede inoltre ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri;

- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

**ALLEGATO XII, Parte 2**

<b>MODULO</b>	
<b>MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI VISTO</b>	
<b>PER USO AMMINISTRATIVO:</b>	
EMESSO DA:  (TIMBRO)  NOME/CODICE DEL FUNZIONARIO:	DESTINATO A: AUTORITÀ
<b>DATI RELATIVI AL MARITTIMO:</b>	
COGNOME 1A	NOMI: 1B
CITTADINANZA: 1C	RANGO/GRADO: 1D
LUOGO DI NASCITA: 2A	DATA DI NASCITA: 2B
NUMERO DEL PASSAPORTO: 3A	NUMERO DEL LIBRETTO PER MARITTIMI: 4A
DATA DI RILASCIO: 3B	DATA DI RILASCIO: 4B
DURATA DI VALIDITÀ: 3C	DURATA DI VALIDITÀ: 4C
<b>DATI RELATIVI ALLA NAVE E ALL'AGENZIA MARITTIMA:</b>	
DENOMINAZIONE AGENZIA MARITTIMA:	5
DENOMINAZIONE NAVE: 6A	BANDIERA: 6B
DATA DI ARRIVO: 7A	PROVENIENZA NAVE: 7B
DATA DI PARTENZA: 8A	DESTINAZIONE NAVE: 8B
<b>DATI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DEL MARITTIMO:</b>	
DESTINAZIONE FINALE DEL MARITTIMO:	9
MOTIVO DELLA DOMANDA: TRASBORDO SBARCO PER FINE INGAGGIO	10
ARRUOLAMENTO	
MEZZO DI TRASPORTO: AUTOVEICOLO TRENO AEREO	11

DATA DI:	ARRIVO:	TRANSITO:	PARTENZA:	12
	AUTOVEICOLO *	TRENO*		
	NUMERO DI TARGA:	ITINERARIO VIAGGIO:		
DATI VOLO AEREO:	DATA:	ORA:	NUMERO VOLO:	
Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo. <sup>13</sup>				

\* = Da compilare solo se i dati sono disponibili.

## ESAME DEL MODULO PUNTO PER PUNTO

I primi quattro punti riguardano l'identità del marittimo.

- (1) A. Cognome<sup>37</sup>  
B. Nomi  
C. Cittadinanza  
D. Rango/Grado
  
- (2) A. Luogo di nascita  
B. Data di nascita
  
- (3) A. Numero del passaporto  
B. Data di rilascio  
C. Durata di validità
  
- (4) A. Numero del libretto per marittimi  
B. Data di rilascio  
C. Durata di validità

I punti 3 e 4 sono stati divisi per maggiore chiarezza in quanto, a seconda della cittadinanza del marittimo e dello Stato membro cui accede, il passaporto o il libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.

I successivi quattro punti riguardano l'agenzia marittima e la nave interessata.

- (5) Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della nave).
  
- (6) A. Denominazione della nave  
B. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)
  
- (7) A. Data di arrivo della nave  
B. Provenienza (porto) della nave

Il punto 7.A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.

- (8) A. Data di partenza della nave  
B. Destinazione della nave (prossimo porto)

---

<sup>37</sup> Indicare il cognome che figura sul passaporto.

I punti 7.A e 8.A danno un'indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi. Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni ed inattesi come, per esempio, tempeste, avarie, ecc.

I seguenti quattro punti forniscono informazioni sulle modalità ed il motivo del viaggio del marittimo.

- (9) La "destinazione finale" è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo s'imbarcherà che del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio.
- (10) Motivo della domanda
  - (a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è il porto in cui il marittimo s'imbarcherà.
  - (b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio degli Stati membri, la destinazione finale è ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio degli Stati membri è da considerare come sbarco per fine ingaggio.
  - (c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro, motivi familiari urgenti, ecc.
- (11) Mezzo di trasporto

Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo di visto si sposterà nel territorio degli Stati membri per viaggiare verso la destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:

- (a) automobile (pullman)
- (b) treno
- (c) aereo

- (12) Data di arrivo (nel territorio degli Stati membri)

Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio degli Stati membri attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera di uno Stato membro (non deve trattarsi necessariamente sempre di un aeroporto) situato alla frontiera esterna.

Data di transito

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri e si reca in un altro porto situato anch'esso nel territorio degli Stati membri.

Data di partenza

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per imbarcarsi su un'altra nave in un porto situato fuori del territorio degli Stati membri, ovvero la data in cui

il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio degli Stati membri).

Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni disponibili:

- (a) automobile, pullman: targa
  - (b) treno: denominazione, numero, ecc.
  - (c) aereo: data, ora e numero di volo
- (13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.

Se i marittimi viaggiano in gruppo, ognuno di essi è tenuto a compilare i dati indicati ai punti da 1.A a 4.C.

**ALLEGATO XIII: PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA  
FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA  
OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI**

**Capitolo I**

SCOPO E DEFINIZIONI

*Articolo 1*

*Scopo*

Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte in appresso è facilitare le domande di visto e il rilascio di visti uniformi per soggiorni di breve durata ai membri della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno].

Sono inoltre d'applicazione le disposizioni pertinenti dell'*acquis* comunitario relativo alle procedure di domanda e di rilascio dei visti uniformi.

*Articolo 2*

*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "organizzazioni responsabili", per quanto riguarda le misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno]: le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accreditamento per i Giochi;
- 2) "membro della famiglia olimpica": qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei Comitati organizzatori dei Giochi Olimpici e delle associazioni nazionali - come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali -, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno];
- 3) "tessere olimpiche di accreditamento" rilasciate dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] a norma di [riferimento alla legislazione nazionale]: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono

l'identità del membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per il periodo dei Giochi;

- 4) "periodo dei Giochi Olimpici e Paraolimpici": il periodo che va dal .... al ..... per i Giochi Olimpici Invernali del [anno], e dal ..... al ..... per i Giochi Paraolimpici del [anno];
- 5) "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici del [anno]": il Comitato costituito il [riferimento alle disposizioni nazionali] per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici di .....del [anno], che decide l'accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;
- 6) "servizi competenti per il rilascio dei visti": i servizi preposti da [Stato membro che ospita i Giochi olimpici e Paraolimpici] all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

## Capitolo II

### RILASCIO DEL VISTO

#### *Articolo 3*

#### *Condizioni*

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

- (a) è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno];
- (b) è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell'articolo 5 del Codice frontiere Schengen<sup>38</sup>;
- (c) non è segnalata ai fini della non ammissione;
- (d) non è considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli Stati membri.

#### *Articolo 4*

#### *Presentazione della domanda*

1. Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno], l'organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda per la tessera olimpica di accreditamento per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato

---

<sup>38</sup> GU L 105 del 13.4.2006.

da uno Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda conformemente alla direttiva 2004/38/CE.

2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme con le domande per la tessera olimpica di accreditamento, al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] secondo la procedura da questo stabilita.
3. È presentata una domanda di visto per singolo partecipante ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno].
4. Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle domande per il rilascio della tessera olimpica di accreditamento sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, tipo di passaporto e relativa data di scadenza).

#### *Articolo 5*

##### *Esame della domanda collettiva e tipologia del visto*

1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 3.
2. È rilasciato un visto di tipo uniforme per soggiorno di breve durata, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di 3 mesi per il periodo dei Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno].
3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, lettera c) o d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto con validità territoriale limitata, a norma dell'articolo 21 del Codice dei visti.

## *Articolo 6*

### *Forma del visto*

1. Il visto consta di due numeri apposti sulla tessera olimpica di accreditamento. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera "C". In caso di visto con validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere "IT". Il secondo numero è il numero del passaporto dell'interessato.
2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] i numeri dei visti per il rilascio delle tessere di accreditamento.

## *Articolo 7*

### *Concessione gratuita del visto*

I servizi competenti per il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per il trattamento della domanda e il rilascio del visto.

## **Capitolo III**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

## *Articolo 8*

### *Annullamento del visto*

Se l'elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno] è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno], affinché sia ritirata la tessera di accreditamento delle persone eliminate dall'elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall'elenco, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

## *Articolo 9*

### *Controlli alle frontiere esterne*

1. I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente regolamento si limitano, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, alla verifica della conformità con le condizioni di cui all'articolo 3.
2. Nel periodo dei Giochi Olimpici e Paraolimpici:

- (a) i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del passaporto dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;
  - (b) quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Codice frontiere Schengen.
3. Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all'obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

## ALLEGATO XIV: TABELLA DI CONCORDANZA

*Disposizioni del presente regolamento*

*Disposizioni sostituite della Convenzione Schengen (CAS), dell'Istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)*

### **Titolo I**

#### **Disposizioni generali**

Articolo 1	ICC, I.1. Ambito di applicazione (CAS articoli 9 e 10)
Obiettivo e campo d'applicazione	
Articolo 2	ICC: I. 2. Classificazione e definizione dei visti (p.10)
Definizioni	ICC: parte IV, Base normativa
(1)-(4)	CAS: articoli 11 (2), 14 (1), 15, 16
Articolo 2(5)	Azione comune 96/197/GAI (L 63/1996), ICC 2.1.1
Visto di transito aeroportuale	
Articolo 2 (6), (7) e (8)	
Documento di viaggio riconosciuto	
Visto adesivo	
Foglio separato per l'apposizione del visto	Regolamento n. 333/2002, articolo 1 (1)

### **Titolo II**

#### **Ricevimento e trattamento delle domande di visto**

##### **Capitolo I**

##### **Autorità interessate dal trattamento delle domande di visto**

Articolo 3	ICC, II 1.1 (a) (b) e II. 4. Allegato 6=suppresso
Autorità competenti per il trattamento delle domande di visto	CAS, Art. 12(1)(2)
Articolo 4	ICC, II, 1.1 e 3
Competenza territoriale	

**Disposizioni del presente regolamento**

**Disposizioni sostituite della Convenzione Schengen (CAS), dell'Istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)**

Articolo 5

ICC, II 1.1 (a) (b) e II. 4. Allegato 6=soppresso

Criteri di determinazione dello Stato membro responsabile del trattamento delle domande di visto

CSA, Art. 12(1)(2)

Articolo 6 (1)

-

Competenza per il rilascio di visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

Articolo 6 (2)

Decisione del Consiglio del 30 novembre 1994 relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro

Articolo 7

ICC, II, 1.2

Accordi di rappresentanza

Articolo 8

ICC, II, 2.1

Consultazione preliminare delle autorità centrali degli Stati membri

Articolo 9

ICC, II, 2.3 e V, 2.3 (a)-(d)

Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri

**Capitolo II**

**Domanda di visto**

Articolo 10

-

Presentazione della domanda

Articolo 11	-
Rilevamento dei dati biometrici	
<b><i>Disposizioni del presente regolamento</i></b>	<b><i>Disposizioni sostituite della Convenzione Schengen (CAS), dell’Istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)</i></b>
Articolo 12	-
Ricevibilità della domanda	
Articolo 13	ICC, III.1
Moduli di domanda	
Articolo 14	ICC, III.2 e V. 1.4
Documenti giustificativi	
Articolo 15	ICC V, 1.4
Assicurazione sanitaria di viaggio	
Articolo 16	ICC VII, 4. e allegato 12
Diritti di trattamento	
Articolo 17	Parte VIII, 2
Timbro indicante la presentazione di una domanda	

### **Capitolo III**

#### **Esame e trattamento delle domande di visto**

Articolo 18	ICC, III.4, V.1, CAS 13 (2)
Esame delle domande	
Articolo 19	-
Irricevibilità	
Articolo 20	ICC, V. 2.1 (2° trattino), 2.2, ICC
Decisioni sulle domande di visto	

Articolo 21  
Visti con validità territoriale limitata

ICC, V, 3 e allegato 14, CAS 11 (2), 14 (1) e 16.

***Disposizioni del presente regolamento***

***Disposizioni sostituite della Convenzione Schengen (CAS), dell’Istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)***

Articolo 22  
Visti di transito aeroportuale

ICC, I, 2.1.1 – Azione comune 96/197/GAI (L 63/1996)

Articolo 23  
Rifiuto del visto

ICC, 2.4,

Articolo 24 (e allegato X)  
Modalità di compilazione del visto adesivo

ICC, VI; 1-2-3-4

Articolo 25  
Annullamento del visto adesivo già compilato

ICC, VI, 5.2

Articolo 26  
Apposizione del visto adesivo

ICC, VI, 5.3

Articolo 27  
Modello uniforme di foglio separato utilizzabile per l’apposizione di un visto

Regolamento (CE) n. 333/2002

**Capitolo IV**

**Modifica del periodo di validità di un visto già rilasciato**

Articolo 28  
Proroga del visto

Com-ex (93) 21

Articolo 29  
Annullamento del visto

Com-ex (93) 24 e allegato 14 dell’ICC

Articolo 30

Revoca del visto

Articolo 31

Riduzione della durata del soggiorno autorizzato da un visto

*Disposizioni del presente regolamento*

*Disposizioni sostituite della Convenzione Schengen (CAS), dell'Istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)*

## **Capitolo V**

### **Visti rilasciati alle frontiere esterne**

Articolo 32

Regolamento (CE) n. 415/2003

Visti rilasciati alle frontiere esterne

Articolo 33

Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito

## **Titolo III**

### **Gestione amministrativa ed organizzazione**

Articolo 34

ICC, VII, 1-2-3

Organizzazione del servizio visti

Articolo 35

-

Risorse per il trattamento delle domande di visto e controllo delle missioni diplomatiche e consolari

Articolo 36

-

Condotta nel trattamento delle domande di visto

Articolo 37

-

Forme di cooperazione in relazione al ricevimento delle domande di visto

Articolo 38 ICC, VIII, 5.2

Cooperazione con intermediari commerciali

Articolo 39 -

Informazioni ai cittadini

***Disposizioni del presente regolamento***

***Disposizioni sostituite della Convenzione Schengen (CAS), dell’Istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)***

#### **Titolo IV**

##### **Cooperazione consolare locale**

Articolo 40 ICC, VIII, 1-3-4

Cooperazione locale fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri

#### **Titolo V**

##### **Disposizioni finali**

Articolo 41 -

Regimi eccezionali

Articolo 42 Regolamento (CE) n. 789/2001

Articolo e 43 -

Articoli 44 e 45 Regolamento (CE) n. 789/2001, articolo 1

Comitato Regolamento (CE) n. 333/2002, articolo 6

Articolo 46 Regolamento (CE) n. 789/2001, articolo 2

Comunicazioni

Articolo 46 (1)(f) SCH Com-ex (94) 25 e (98) 12

Articolo 47 -

Modifica del regolamento VIS

Articolo 48	-
Abrogazioni	
Articolo 49	-
Entrata in vigore	

## ALLEGATI

Allegato I	ICC, allegato 5 A e C
Consultazione preliminare delle autorità centrali degli Stati membri	
Allegato II	ICC, allegato 5 B
Consultazione preliminare o informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri	
<b><i>Disposizioni del presente regolamento</i></b>	<b><i>Disposizioni sostituite della Convenzione Schengen (CAS), dell’Istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)</i></b>
Allegato III	ICC, allegato 16
Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto	
Allegato IV	Parzialmente ICC, V, 1.4
Elenco non esaustivo di documenti giustificativi	
Allegato V	ICC, allegato 15
Modulo armonizzato per la dichiarazione di garanzia	Com-ex (98) 57
Allegato VI	ICC, VIII, 2
Formato uniforme di timbro indicante l’avvenuta presentazione di una domanda	
Allegato VII	ICC, allegato 3, parte I
Elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale	

Allegato VIII	ICC, allegato 3, parte III
Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall'obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli stati membri	
Allegato IX	-
Modello armonizzato per la motivazione di un rifiuto	
Allegato X	
Modalità di compilazione del visto adesivo	ICC, parte VI, 1-4
Allegato XI	Parzialmente Com-ex (93) 21
Formato uniforme di timbro per la proroga della durata del soggiorno	
Allegato XII,	Regolamento n. 415/2003, allegati I e II
Parte 1: Istruzioni per il rilascio di visti alla frontiera a marittimi in transito	
Parte 2: Modulo relativo ai marittimi in transito	

---